

VENERDÌ 1 MAGGIO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Commercialisti: via libera al contributo per l'affitto dello studio. Come richiedere il bonus - pag. 2
- Quale sarà il futuro prossimo (post Covid 19) degli accertamenti presuntivi - pag. 4
- Versamenti fiscali sospesi: il criterio del fatturato penalizza le attività di servizi - pag. 6
- Conferimento d'azienda e successiva fusione inversa: quando l'operazione non comporta vantaggio fiscale indebito - pag. 8
- Titolo di studio conseguito all'estero: la decorrenza del praticantato - pag. 8
- Esercizio della professione e svolgimento di attività di impresa: quando è incompatibile - pag. 9
- Transazione d'affari: il commercialista può svolgere l'attività di reperimento di potenziali acquirenti - pag. 9
- Accesso alla dichiarazione precompilata: pubblicate le modalità tecniche - pag. 10
- ISA 2020: come vengono attribuiti i benefici premiali - pag. 11

LAVORO E PREVIDENZA

- Cassa integrazione europea. Uno spiraglio di luce per le imprese (e i lavoratori)? - pag. 14
- Donne vittime di violenza: assunzioni agevolate al fotofinish - pag. 16
- Cassa integrazione: come cambiano le procedure per i datori di lavoro - pag. 19
- Cassa integrazione in deroga: ripartita tra le Regioni la seconda

IN EVIDENZA

Quale sarà il futuro prossimo (post Covid 19) degli accertamenti presuntivi

di Filippo Dami - Professore aggregato di Diritto tributario presso l'Università di Siena

In questi giorni, chi si occupa di questioni fiscali è concentrato sull'analisi delle misure emergenziali adottate dal Governo e si interroga su quali potrebbero essere quelle che accompagneranno la ripresa. Proiettando ulteriormente la riflessione al prossimo futuro è naturale domandarsi quale sarà l'approccio accertativo dell'Amministrazione finanziaria quando, a pandemia archiviata, procederà al controllo dei periodi d'imposta interessati dal Covid-19. In questa prospettiva, desta qualche preoccupazione, anche per alcune scelte legislative, l'applicazione dei (molti) meccanismi di ricostruzione presuntiva degli imponibili e, segnatamente, di quelli che implicano la misurazione dei (probabili) risultati economici che si ritiene possa aver conseguito un'impresa o un professionista. Per questi, in mancanza di appositi interventi legislativi, si può solo confidare su una ragionevole applicazione dei principi.

In questi giorni, tutti coloro che, per contenere gli effetti economici a vario titolo, si occupano di questioni fiscali si sono (giustamente) concentrati sui contenuti dei provvedimenti emergenziali che sono stati adottati dal nostro legislatore

Ora che la fase acuta sembra fortunatamente passata e si sta programmando il lento ritorno alla



Cassa integrazione europea. Uno spiraglio di luce per le imprese (e i lavoratori)?

di Vincenzo Ferrante - Professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Con il nuovo DPCM si apre definitivamente la fase 2. Dal prossimo 4 maggio si avvierà, infatti, la prima di una serie di ripartenze che interesseranno progressivamente tutte le attività produttive. Le imprese sono all'opera per modificare l'organizzazione del lavoro secondo i dettami forniti dai protocolli di sicurezza siglati con le parti sociali e il documento tecnico dell'INAIL che prevedono l'adozione di orari differenziati per favorire il distanziamento sociale, riducendo il numero di presenze in contemporanea nei luoghi di lavoro. Ma resta un'incognita. Quali tutele saranno accordate ai lavoratori delle aziende che non riapriranno più? La cassa integrazione europea potrà essere realmente d'aiuto?

È stato reso noto in data 26 aprile 2020 il testo del nuovo DPCM che proroga ulteriormente nel tempo le misure di **limitazione della libertà individuale**, in attesa che l'epidemia da COVID-19 venga ricondotta a dimensioni più modeste. Si tratta di disposizioni di ordine pubblico, che allentano per certi aspetti le restrizioni oramai in atto da più di due mesi, ma che nulla dicono in ordine alle conseguenze che la crisi sta avendo sull'occupazione. Il DPCM richiama



Fisco

CNPADC pubblica il bando

Commercialisti: via libera al contributo per l'affitto dello studio. Come richiedere il bonus

di Giovanni Petruzzellis - Dottore commercialista in Roma

La CNPADC ha pubblicato il bando per richiedere l'accesso al contributo stanziato per il pagamento dei canoni di locazione dello studio professionale relativamente al periodo compreso tra febbraio e maggio 2020. Domande entro il 15 giugno, utilizzando l'apposito servizio online CSA che sarà reso disponibile nei prossimi giorni. L'agevolazione spetta nel limite del 50% dei canoni versati per ciascun mese e, in ogni caso, non potrà essere superiore a 1.000 euro complessivi. La richiesta può essere effettuata dagli iscritti alla cassa che abbiano percepito un reddito relativo al 2018 non superiore a 50.000 euro e che, al contempo, non abbiano conseguito nel 2019 redditi di lavoro dipendente e assimilati di importo lordo superiore a 20.000 euro.

Sul sito della CNPADC è stata pubblicata la **modulistica** per richiedere l'accesso ai fondi stanziati dall'ente per sostenere gli iscritti nel pagamento dei **canoni di locazione** del proprio **studio professionale**, corrisposti nel periodo compreso tra **febbraio e maggio 2020**. Preleva il bando

Il contributo non può superare il **limite del 50% del canone** pagato per ciascun mese, da assumere al netto di eventuali ricavi da sublocazione del medesimo immobile e, in ogni caso, spetterà fino al **limite massimo di 1.000 euro** complessivi.

Nel caso in cui il contratto di locazione veda come parte conduttrice uno studio associato o una STP l'entità del contributo, attribuibile a ciascun socio, è commisurata alla quota di partecipazione agli utili alla data della domanda.

Condizioni per l'agevolazione

Presupposto per il riconoscimento del contributo assistenziale è la sussistenza di uno **stato generale di bisogno**, da valutare con riferimento congiunto alla data di iscrizione, al livello reddituale, alle forme organizzative dell'attività professionale e ai canoni di locazione sostenuti.

In particolare, lo stato di bisogno è ritenuto sussistente per i soggetti iscritti alla data del 1° gennaio 2020 con un **reddito**, relativo al periodo d'imposta 2018, **non superiore a 50.000 euro**. Tale importo deve essere determinato sommando i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale da dichiarare ai fini contributivi (per gli iscritti che hanno avviato l'attività professionale dal 2019 si considera pari a zero), con l'eventuale reddito lordo di pensione, di lavoro dipendente e/o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2018. È inoltre necessario non aver percepito, nel periodo d'imposta 2019, redditi di lavoro dipendente, di pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di ammontare lordo

complessivo superiore a 20.000 euro.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione è necessario che sia in corso un **contratto di locazione e/o sublocazione registrato entro il 28 febbraio 2020** relativamente a una unità immobiliare, o porzione di essa, ubicata in Italia e adibita ad uso esclusivo di studio professionale. Con riferimento al luogo di esercizio dell'attività professionale è necessario che dall'anagrafica tributaria risulti che l'immobile è destinato alla propria attività professionale alla stessa data del 28 febbraio.

Misura del contributo

In caso di sussistenza di tutti i requisiti richiesti, la misura del contributo assistenziale per ciascun richiedente sarà parametrata al **50% del solo canone di locazione**, al netto dell'eventuale IVA, effettivamente corrisposto per il periodo **febbraio 2020-maggio 2020**.

Nel caso in cui il richiedente sia conduttore di distinte unità immobiliari per le quali potrebbe essere richiesto il contributo, lo stesso non potrà comunque essere superiore al limite di 1.000 euro.

Esclusioni

Il contributo è concesso anche in presenza di un contratto di sublocazione, per il quale risulti il relativo pagamento. Sono esclusi dal contributo gli iscritti che, direttamente o indirettamente, siano **titolari di diritti reali** sull'immobile oggetto del contratto di locazione o sublocazione.

Come e quando presentare le domande

La domanda dovrà essere presentata **entro il 15 giugno 2020** utilizzando esclusivamente l'apposito **servizio online CSA**, che sarà reso disponibile nei prossimi giorni nell'area riservata del sito.

Alla domanda dovrà essere allegata **copia del contratto** di locazione e/o sublocazione registrato ed intestato

al richiedente oppure allo studio associato o STP di cui è socio, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei canoni.

In fase di compilazione della domanda è necessario attestare, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, la sussistenza dei requisiti necessario per fruire del beneficio.

Graduatoria

Al termine della finestra di presentazione delle domande la CNPADC predisporrà la **graduatoria** delle domande secondo un con **criterio di precedenza inversamente proporzionale al reddito** relativo al periodo di imposta 2018. A parità di reddito, sarà data prevalenza alla minore età anagrafica del richiedente.

Le altre iniziative CNPADC

L'erogazione dei fondi per il supporto nel pagamento degli affitti dei locali dello studio si va ad aggiungere alle altre agevolazioni che il Consiglio di amministrazione della CNPADC ha varato nelle scorse settimane.

Leggi anche Coronavirus: la Cassa commercialisti

sospende gli adempimenti contributivi

Tra queste, ad esempio, dal 21 aprile 2020 è attivo sul sito dell'ente il servizio per la richiesta di **contributi** sui **contratti di finanziamento** sottoscritti dal 23 febbraio fino al 31 dicembre 2020. In questo caso il contributo base ammonta a 500 euro sulle richieste di finanziamento di importo minimo di 10.000 euro (con durata minima di 12 mesi), a cui va aggiunto un ulteriore 1% calcolato sulla quota eccedente la predetta soglia e comunque fino a un massimo di 700 euro.

In questo caso la domanda può essere presentata dagli iscritti alla CNPADC con un reddito relativo al periodo d'imposta 2019 non superiore a 50.000 euro con l'esclusione di coloro che, nel medesimo periodo, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e/o di pensione, di ammontare lordo complessivo superiore a 20mila euro.

L'agevolazione non spetta con riferimento ai finanziamenti stipulati per l'acquisto di immobili, di beni non strettamente attinenti allo svolgimento della professione, nonché relativamente ai contratti di leasing.

Fisco

L'Editoriale di Filippo Dami

Quale sarà il futuro prossimo (post Covid 19) degli accertamenti presuntivi

di Filippo Dami - Professore aggregato di Diritto tributario presso l'Università di Siena

In questi giorni, chi si occupa di questioni fiscali è concentrato sull'analisi delle misure emergenziali adottate dal Governo e si interroga su quali potrebbero essere quelle che accompagneranno la ripresa. Proiettando ulteriormente la riflessione al prossimo futuro è naturale domandarsi quale sarà l'approccio accertativo dell'Amministrazione finanziaria quando, a pandemia archiviata, procederà al controllo dei periodi d'imposta interessati dal Covid-19. In questa prospettiva, desta qualche preoccupazione, anche per alcune scelte legislative, l'applicazione dei (molti) meccanismi di ricostruzione presuntiva degli imponibili e, segnatamente, di quelli che implicano la misurazione dei (probabili) risultati economici che si ritiene possa aver conseguito un'impresa o un professionista. Per questi, in mancanza di appositi interventi legislativi, si può solo confidare su una ragionevole applicazione dei principi.

In questi giorni, tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di questioni fiscali si sono (giustamente) concentrati sui contenuti dei provvedimenti emergenziali che sono stati adottati dal nostro legislatore per contenere gli effetti economici, finanziari ed organizzativi della pandemia.

Ora che la fase acuta sembra fortunatamente passata e si sta programmando il lento **ritorno alla normalità**, l'attenzione è rivolta alla valutazione di quali misure dovrebbero accompagnare quella che, certamente, sarà una difficile ripresa.

La sensazione da molti condivisa è che, al riguardo, si debba fare molto di più di quanto al momento solo si intuisce. Il Governo ha in programma di fare. Sarà, infatti, fondamentale assicurare un reale supporto alla rivitalizzazione del nostro sistema produttivo, devastato dal **lockdown**, ma anche strutturalmente in grado di cogliere in modo virtuoso (se adeguatamente sostenuto) le **opportunità** che, tipicamente, si manifestano **dopo la depressione** causata da eventi traumatici e globali come quello che stiamo vivendo.

Volendo però proiettare l'analisi ancora oltre (anche per assecondare la voglia di ognuno di noi di pensare al momento in cui tutto questo sarà solo un ricordo), viene da chiedersi come gli effetti di quanto è accaduto condizioneranno l'**azione accertativa** dell'Amministrazione finanziaria quando, riprendendo la propria normale attività, provvederà al controllo dei periodi di imposta "affetti dal Covid-19". Non solo, quindi, di questo 2020, ma anche di quelli successivi in cui i contribuenti saranno nella fase della "riabilitazione".

Il problema non sarà, ovviamente, quello della constatazione analitica (e, quindi, "diretta") degli illeciti, quanto l'applicazione dei (molti) meccanismi di **ricostruzione presuntiva** degli imponibili e, segnatamente, di quelli tra questi che implicano la misurazione dei (probabili) risultati economici che si ritiene un'impresa

(o un professionista) possa aver conseguito.

Tra questi, una diversa considerazione meritano, da un lato, quelli (ad esempio, gli **ISA**, le valutazioni OMI, la disciplina sulle **società di comodo**) per i quali la determinazione delle variabili rilevanti (valore di un bene, reddito minimo, volume d'affari presunto, etc.) è definita a livello normativo e, dall'altro, quelli (primo tra tutti l'accertamento per "**antieconomicità**" ma, per certi versi, anche quello per **abuso del diritto**) nei quali l'apprezzamento della situazione fattuale e delle sue conseguenze sul piano impositivo si colora naturalmente dell'approccio soggettivo di chi compie l'azione istruttoria (prima) e rettificativa (poi).

Leggi anche [Coronavirus: come attenuare gli effetti degli ISA e della disciplina delle società di comodo](#)

Ebbene, per i primi sarebbe opportuno un intervento correttivo diretto a permettere l'**adattamento dello strumento matematico** di misurazione alle condizioni eccezionali di questi periodi di imposta. Anzi, in questa prospettiva l'unica scelta seria sarebbe forse quella della sospensione dell'applicazione di questi strumenti non solo per il 2020 ma anche per il tempo successivo in cui non sarà la "normalità", ma la sua ricerca, l'obiettivo al quale tenderanno le attività economiche. Ed inverso, tale sospensione sarebbe opportuna non solo nella prospettiva (ovvia) di far sì che un soggetto che è stato costretto alla chiusura e che poi opererà in un contesto di mercato deteriorato non debba poi confrontarsi con l'applicazione di uno strumento di misurazione della sua performance fiscale pensato per ben altri scenari, ma anche per evitare, specie in quei meccanismi che valutano la coerenza temporale dei risultati conseguiti, che coloro i quali hanno beneficiato di eccessi di produzione in questa fase (si pensi alle aziende che commercializzano i dispositivi sanitari di protezione) siano "giudicati" in modo del tutto artefatto.

Le premesse, purtroppo, non sono, al riguardo, confortanti, visto che l'emendamento al decreto Cura Italia che era stato proposto per la (temporalmente) limitata sospensione della (sola) disciplina sulle società di comodo è tristemente **naufragato**.

Resterà allora da vedere (salvo che vi siano auspicabili ripensamenti) chi sarà il funzionario dell'Amministrazione finanziaria o il Giudice che domani potrà ragionevolmente sostenere che quanto stiamo vivendo non rappresenta una condizione oggettiva che ha "reso impossibile il conseguimento dei ricavi" (società di comodo) o che quello in corso (ed anche qualcuno dei successivi) non è "un periodo di normale svolgimento dell'attività" (ISA) o, ancora, che la quotazione degli immobili è stata del tutto insensibile alla grave crisi di liquidità che affligge il nostro sistema (OMI).

Certo una chiarezza normativa in tal senso ci eviterebbe l'imbarazzo di doversi porre queste domande e, forse, anche il costo inutile (e del quale non pare ci sia proprio bisogno) dei futuri contenziosi.

Sembra, insomma, che ci si dovrà affidare all'intelligenza degli operatori, quale unico rimedio che, tanto più, dovrà connotare l'applicazione del secondo ambito di strumenti presuntivi inizialmente segnalati.

L'apprezzamento dell'**economicità** e dell'**abuso** ai "tempi del Covid-19" dovrà essere, infatti, oggetto di una spiccata cautela. Non certo per pretendere che sotto la scia emozionale di quanto stiamo passando vengano assecondate improprie (e quantomai inopportune) impunità fiscali, ma certo per consentire un'applicazione di queste metodologie di controllo in termini costituzionalmente orientati.

Il che, a ben vedere, significherà, semplicemente, applicare, già nella fase istruttoria, i chiari principi

espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Ad esempio, quelli secondo cui il ruolo della **sindacabilità dell'azione imprenditoriale** nell'attività di accertamento non è funzionale a garantire tout court la sostituibilità di operazioni che possono produrre minore imponibile con quelle generatrici di maggiore materia tassabile, quanto a permettere tale sostituibilità esclusivamente laddove la dimostrata antieconomicità sia spiegabile soltanto con la ricerca di un vero e proprio arbitraggio fiscale (cfr., fra le altre, Cass. n. 7680 del 26 febbraio 2002), ovvero quando si è in presenza di un comportamento "[...] assolutamente contrario ai canoni dell'economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo [...]" (Cass., n. 14428/2005) o, comunque, "manifestamente ed inspiegabilmente antieconomico" (Cass., n. 2550/2018 e n. 6617/2019).

Cosa che difficilmente potrà essere rimproverata a chi proverà a smaltire sottocosto le giacenze accumulate nei mesi di chiusura, o ai tanti operatori del settore turistico-ricettivo che proveranno pian piano a riconquistare le quote di mercato praticando **prezzi inferiori alla "normalità"** se non, addirittura, programmaticamente **privi di marginalità**.

E lo stesso può dirsi per l'abuso, dove il concetto di **valida ragione economica** dovrà inevitabilmente assumere contorni ben più duttili rispetto a quelli sostenuti nel recente passato, specie laddove le operazioni riorganizzative saranno la risposta, magari anch'essa emergenziale, alla necessità di assicurare la **continuità aziendale**.

Si potrebbe dire che quelle appena indicate sono ovvietà.

Personalmente (con qualche dubbio) lo spero perché, se così sarà, anche in ambito fiscale, #andràtuttobene.

Fisco

Nel decreto Liquidità

Versamenti fiscali sospesi: il criterio del fatturato penalizza le attività di servizi

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Per poter beneficiare della sospensione dei tributi in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, il decreto Liquidità ha adottato un parametro legato alla contrazione dell'attività. Se, da una parte, il criterio adottato risulta più semplice, dall'altra si rivelerà iniquo per i contribuenti che effettuano prestazioni di servizi e i cui pagamenti sono differiti rispetto alla maturazione dei ricavi. Anche in questo caso l'attività risulterà inevitabilmente ridotta, ma il riferimento al fatturato sarà in grado di "intercettare" la riduzione dell'attività solo successivamente, quindi in ritardo rispetto alla crisi di liquidità dell'impresa.

Il **decreto Liquidità** (D.L. n. 23/2020) ha modificato, con un colpo di coda, nella versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, i criteri da seguire per valutare la **contrazione dell'attività**. Ciò al fine di beneficiare della **sospensione dei tributi** in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020.

Leggi anche Sospensione dei versamenti di aprile e maggio: conta il fatturato. Con quali problemi?

Il criterio adottato, se da una parte risulta più semplice, dall'altra si rivelerà **iniquo** per i contribuenti che effettuano **prestazioni di servizi** e i cui **pagamenti** sono **differiti**, rispetto alla maturazione dei ricavi.

Anche in questo caso l'attività risulterà inevitabilmente ridotta, ma il riferimento al fatturato sarà in grado di "intercettare" la riduzione dell'attività solo successivamente, quindi in ritardo rispetto alla crisi di liquidità dell'impresa.

I criteri adottati per la dimostrazione della contrazione dell'attività

Inizialmente, nelle bozze dei decreti in circolazione prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i contribuenti avrebbero dovuto dimostrare la riduzione dell'attività avendo riguardo ai **ricavi** e ai **compensi** percepiti nei mesi di marzo e aprile dell'anno 2020, rispetto ai corrispondenti periodi dell'anno precedente. I primi commentatori hanno obiettato che tali criteri erano eccessivamente complicati, soprattutto per le imprese. In tale ipotesi sarebbe stato necessario, con riferimento alle società, effettuare una verifica dei ricavi maturati in base al principio di competenza. Ad esempio, sarebbe stato necessario escludere le fatture emesse per gli acconti percepiti.

La versione ufficiale e definitiva del decreto ha eliminato il riferimento ai ricavi e ai compensi. L'art. 18 del D.L. n. 23/2020 prevede la sospensione dei termini dei versamenti per i mesi di aprile e di maggio per i contribuenti che hanno subito una **diminuzione di fatturato o dei corrispettivi** di almeno il 33% o il 50% rispetto

ai corrispondenti periodi dell'anno precedente.

A parte l'osservazione che la nozione di fatturato non è tecnica, rispetto alla nozione di volume d'affari di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 633/1972, il nuovo criterio determinerà con certezza **iniquità rilevanti**.

Ad esempio

Si consideri il caso di una **società di servizi** che incassa i corrispettivi per le prestazioni rese nei due mesi successivi rispetto alla maturazione della prestazione. Conseguentemente nel mese di marzo vengono incassati e fatturati i corrispettivi maturati nel mese di gennaio dell'anno 2020. Analogamente, nel mese di aprile sono incassati e fatturati i corrispettivi relativi alle prestazioni rese durante il mese di febbraio.

Si tratta, nella sostanza, di fatture riferibili a prestazioni rese nel periodo durante il quale l'attività di servizi non era ancora stata sospesa. Sussiste quindi quasi la certezza che nei mesi di **marzo e aprile** dell'anno corrente non si verifichi **alcuna diminuzione del fatturato**.

Invece, la diminuzione di fatturato si verificherà nei mesi di maggio e giugno in quanto dovrebbero essere emesse le fatture relative ai mesi di marzo e aprile. In questo caso, però, i ricavi relativi alle prestazioni rese saranno, a causa delle limitazioni disposte dai decreti che si sono succeduti nel tempo, di modesta entità, ma la società perderà il beneficio della sospensione relativa ai tributi aventi scadenza nei mesi di aprile e maggio.

Rischio iniquità

Il nuovo criterio adottato darà luogo, in molti casi, a iniquità come quella descritta. Sarebbe stato sufficiente che la versione definitiva del decreto avesse dato la possibilità ai contribuenti di **scegliere il criterio** a loro **più idoneo**.

Infatti, in alcuni casi, per esigenze di semplificazione, sarebbe stato possibile adottare il criterio del fatturato. Invece, al fine di evitare la perdita del beneficio come nei casi descritti dall'esempio, il decreto avrebbe

potuto lasciare liberi i contribuenti di optare per il criterio illustrato, ovvero fare riferimento, **alternativamente**, ai **ricavi** maturati o ai **compensi**.

In tal caso, tornando all'esempio precedente, la società

avrebbe dimostrato senza incertezze la sensibile diminuzione dei ricavi maturati nei mesi di marzo e di aprile e per tale ragione avrebbe fruito della sospensione dei termini.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Conferimento d'azienda e successiva fusione inversa: quando l'operazione non comporta vantaggio fiscale indebito

La fusione inversa del consorzio nella società incorporante controllata dallo stesso soggetto incorporato, nella quale confluirà l'intero patrimonio del consorzio, volta all'estinzione dell'ente consorzio, appare un'operazione fisiologica e dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell'articolo 172 del TUIR e delle ulteriori disposizioni contenute nel TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 123 del 30 aprile 2020, con cui ha evidenziato che la fusione inversa non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 123 del 30 aprile 2020 in tema di **conferimento d'azienda** e successiva fusione inversa.

L'operazione aziendale ha il fine di procedere **all'estinzione** dell'ente consorzio e per poter raggiungere il suddetto obiettivo economico, si prospetta un'operazione di **fusione inversa** del consorzio nella società incorporante, controllata dallo stesso soggetto incorporato, nella quale confluirà l'intero patrimonio del consorzio, costituito principalmente dalle partecipazioni sociali, oltre che le relative posizioni giuridiche soggettive anche processuali.

Per effetto dell'operazione straordinaria, le partecipazioni al capitale sociale della società, attualmente detenute dal soggetto incorporato, saranno assegnate ai **Comuni consorziati** in proporzione alle quote rispettivamente detenute dai medesimi nel consorzio stesso. Pertanto è stato evidenziato che la fusione inversa non comporta il conseguimento di **alcun vantaggio fiscale indebito**, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

La fusione inversa appare un'operazione fisiologica per pervenire **all'estinzione del consorzio**, ovviamente dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell'articolo 172 del TUIR e delle ulteriori disposizioni contenute nel TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.

Infatti, il **conferimento di ramo d'azienda**, pur rappresentando una tappa intermedia per la gestione

operativa del servizio non più esercitabile dal consorzio, non aveva consentito il diretto controllo della società da parte dei Comuni consorziati, a cui provvederà la fusione inversa a seguito dell'estromissione degli altri asset non rilevanti a favore di ente pubblico.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 30/04/2020, n. 123

Fisco

Dal CNDCEC

Titolo di studio conseguito all'estero: la decorrenza del praticantato

L'"iscrizione con riserva" nelle more del riconoscimento ai fini del praticantato, da parte del Ministero dell'Università, del titolo di studio straniero è sciolta con decorrenza dalla data di iscrizione esclusivamente nel caso in cui il riconoscimento del titolo di studio estero avvenga "de plano", ossia senza che sia richiesto da parte del Ministero dell'Università il conseguimento di ulteriori crediti formativi universitari, attraverso il sostenimento di singoli esami. Lo ha reso noto il CNDCEC con il pronto ordini n. 25 del 14 aprile 2020.

Con il pronto ordini n. 25 del 30 aprile 2020 il CNDCEC ha fornito chiarimenti sulla decorrenza del praticantato in caso di riconoscimento del **titolo di studio** conseguito all'estero.

Il quesito

Un tirocinante in possesso di titolo di studio straniero è stato iscritto con riserva nel registro del tirocinio. Per il riconoscimento del titolo ai fini del **praticantato** è stato richiesto dal MIUR il superamento di esami integrativi che il tirocinante non ha ancora sostenuto e per tale ragione è stato chiesto se debba essere annullata la iscrizione con riserva o se al tirocinante possa comunque essere rilasciato il certificato di compiuto tirocinio.

La soluzione

La procedura di "**iscrizione con riserva**" nelle more del riconoscimento ai fini del praticantato da parte del Ministero dell'Università del titolo di studio straniero non è oggetto di previsione normativa ma è stata suggerita per agevolare i tirocinanti alla luce delle considerazioni della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 novembre 2003.

La riserva è sciolta con **decorrenza** dalla data di iscrizione esclusivamente nel caso in cui il riconoscimento del titolo di studio estero avvenga “de plano”, ossia senza che sia richiesto da parte del Ministero dell’Università il conseguimento di ulteriori crediti formativi universitari, attraverso il sostenimento di singoli esami.

Se invece è richiesto il superamento di **esami integrativi** la riserva non potrà essere sciolta positivamente e quindi il soggetto potrà svolgere il tirocinio solo una volta che avrà sostenuto tutti gli esami integrativi richiesti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, pronto ordini 14/04/2020, n. 25

Fisco

Dal CNDCEC

Esercizio della professione e svolgimento di attività di impresa: quando è incompatibile

In presenza di società di capitali, rappresenta una specifica ipotesi di incompatibilità tra l’esercizio della professione e lo svolgimento di attività di impresa qualora quest’ultima sia esercitata per conto proprio, in nome proprio o altrui, per soddisfare un interesse commerciale proprio. Lo ha ricordato il CNDCEC con il pronto ordini n. 5 del 7 aprile 2020 con cui ha sottolineato che, diversamente, la sussistenza di una sola delle due indicate condizioni, non dà luogo all’insorgenza di situazioni di incompatibilità.

Il CNDCEC ha pubblicato il pronto ordini n. 5 del 7 aprile 2020 con cui ha fornito chiarimenti in merito alla possibile ricorrenza di una situazione di **incompatibilità** con l’esercizio della professione nel caso di iscritti facenti parte di due associazioni professionali titolari, ciascuna, di una partecipazione pari al 50% del capitale di una joint venture costituita nella forma di SRL avente ad oggetto l’erogazione di servizi di consulenza.

In linea generale, occorre evidenziare che l’esercizio della professione è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente, né abituale **dell’attività di impresa**, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di

mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti.

Come può osservarsi, la norma stabilisce una specifica **ipotesi di incompatibilità** tra l’esercizio della professione e lo svolgimento di attività di impresa qualora questa sia esercitata per conto proprio, in nome proprio o altrui, per soddisfare un interesse commerciale proprio.

L’incompatibilità è esclusa nel caso in cui la società, attraverso cui l’iscritto esercita l’attività d’impresa per conto proprio, abbia ad oggetto lo svolgimento di **attività ausiliarie** e strumentali, non a componente intellettuale, dell’attività professionale, le cd. società di servizi.

Quindi, in presenza di società di capitali, al fine di configurare in capo all’iscritto lo svolgimento di attività di impresa per conto proprio, devono ricorrere simultaneamente due circostanze:

-l’iscritto deve risultare essere titolare di un interesse economico prevalente nella società;

-l’iscritto riveste, nella medesima società, anche la carica di amministratore con tutti o ampi poteri.

Diversamente, la sussistenza di una sola delle due sopraindicate condizioni, non dà luogo all’insorgenza di **situazioni di incompatibilità**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, pronto ordini 07/04/2020, n. 5

Fisco

Dal CNDCEC

Transazione d'affari: il commercialista può svolgere l'attività di reperimento di potenziali acquirenti

Nell’ambito di una transazione d’affari, l’attività di reperimento e selezione di potenziali acquirenti rientra tra le competenze riconosciute agli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, non costituendo attività di intermediazione, che invece è una attività non consentita agli iscritti per espressa previsione di legge e deontologica. Lo ha ricordato il CNDCEC con il pronto ordini n. 37 del 10 aprile 2020 con cui ha sottolineato che il professionista conduce l’attività di reperimento e selezione dei potenziali clienti su espresso incarico del cliente e per suo conto.

Il CNDCEC ha pubblicato il pronto ordini n. 37 del 10 aprile 2020 con cui è stato chiesto se un iscritto

all'Ordine, nell'ambito di un incarico professionale avente ad oggetto una **business transaction** relativa alla cessione di un'azienda, possa includere tra le attività oggetto del mandato anche quella di **reperimento** e selezione, in affiancamento al cliente, del potenziale **acquirente**.

Con "**business transaction**" si intende una transazione d'affari, ossia una serie di attività dirette alla realizzazione e negoziazione di un'operazione commerciale. L'intervento del commercialista può esplicarsi con diversi gradi di impegno, potendo richiedersi a questi di fornire al cliente:

- assistenza contrattuale;
- consulenza contrattuale;
- entrambe le attività di assistenza e consulenza in ambito contrattuale che, fornite ad un livello massimo, possono comportare, da parte del professionista, la scelta dell'impostazione del contratto e la sua formale stesura nonché prevedere la sua partecipazione alle trattative, sino all'individuazione della possibile controparte.

L'attività di **reperimento** e selezione di potenziali **acquirenti** può rientrare tra le prestazioni di cui all'art. 1 co. 1 dell'Ordinamento Professionale non costituendo **attività di intermediazione** (attività non consentita agli iscritti per espressa previsione di legge e deontologica).

Ciò perché, a differenza del mediatore, che è una figura indipendente dalle parti e il cui compito consiste nel fare incontrare domanda e offerta, il professionista:

- conduce l'attività di reperimento e selezione dei **potenziali clienti** su espresso incarico del cliente e per suo conto;
- non percepisce provvigioni da entrambe le parti per la conclusione dell'affare ma riceve un **compenso** esclusivamente dal cliente cui ha fornito tale prestazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, pronto ordini 10/04/2020, n. 37

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Accesso alla dichiarazione precompilata: pubblicate le modalità tecniche

Il provvedimento n. 183002 del 30 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità tecniche per consentire al contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione

precompilata. Tra le novità con il nuovo provvedimento è stato integrato l'elenco degli oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione 730 precompilata. L'Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l'anno precedente.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 183002 del 30 aprile 2020 riguardante l'accesso alla dichiarazione **730 precompilata** da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

Il D. Lgs. n. 175 del 2014 dispone che l'Agenzia delle entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno deve rendere disponibile telematicamente la **dichiarazione precompilata**, relativa al periodo d'imposta precedente, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il DL n. 9 del 2020 ha introdotto "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e ha disposto alcune proroghe di termini riguardanti la dichiarazione dei redditi precompilata 2020, spostando, tra l'altro, dal 15 aprile al 5 maggio la data a partire dalla quale viene messa a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate. In ogni caso a partire dal 2021 la dichiarazione precompilata sarà resa disponibile dal 30 aprile.

Con il Provvedimento del 23 febbraio 2015 è stata definita la **platea dei contribuenti** destinatari della dichiarazione precompilata per il primo anno di applicazione, in via sperimentale, delle disposizioni normative.

In particolare, la dichiarazione precompilata è stata resa disponibile ai contribuenti per i quali i sostituti d'imposta hanno trasmesso all'Agenzia delle entrate, nei termini, la Certificazione Unica e che hanno presentato, per l'anno d'imposta precedente, il modello 730 o il modello Unico Persone Fisiche pur avendo i requisiti per la presentazione del modello 730.

Il nuovo provvedimento stabilisce le **modalità tecniche** per consentire al contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata. Occorre evidenziare che con il provvedimento del 7 aprile 2017 sono state confermate le disposizioni previste dal provvedimento dell'11 aprile 2016 per quanto concerne la platea dei contribuenti destinatari della dichiarazione precompilata, ossia tutti i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati o di pensione.

Con il provvedimento del 9 aprile 2018 è stato introdotto, in via sperimentale, l'accesso in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza da parte dei CAF

che aderiscono alla sperimentazione.

Con il provvedimento del 12 aprile 2019 e con il nuovo provvedimento è stato integrato l'**elenco degli oneri detraibili** e deducibili, trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione 730 precompilata.

In particolare, si prevede che partire dall'anno d'imposta 2019 l'Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti **oneri detraibili** e deducibili, trasmessi da soggetti terzi:

- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
- spese sanitarie e relativi rimborsi;
- spese veterinarie;
- spese universitarie e relativi rimborsi;
- contributi versati alle forme di previdenza complementare;
- spese funebri;
- spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
- spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
- erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
- spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi.

L'Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle **spese** da ripartire su diverse annualità deducibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l'anno precedente.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 30/04/2020, n. 183002

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

ISA 2020: come vengono attribuiti i benefici premiali

L'Agenzia delle Entrate ha previsto, per il periodo d'imposta 2019, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici premiali previsti per i contribuenti soggetti agli ISA. Il provvedimento n. 183037 del 30 aprile 2020 stabilisce che l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è condizionata all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi e che i termini di decadenza per l'attività di accertamento per l'annualità di imposta 2019, sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 183037 del 30 aprile 2020 con riferimento all'individuazione dei livelli di **affidabilità fiscale** relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e all'approvazione delle modifiche ai provvedimenti 31 gennaio 2020 di approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019 e 1 aprile 2020 di approvazione delle **specifiche tecniche** per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019.

La normativa

Il DL n. 50 del 2017 ha previsto uno specifico **regime premiale** con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA.

In particolare, è previsto:

-**l'esonero** dall'apposizione del **visto di conformità** per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;

-**l'esonero** dall'apposizione del **visto di conformità** ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

-l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle **società non operative**;

-l'esclusione degli accertamenti basati sulle **presunzioni semplici**;

-l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di **accertamento**;

-l'esclusione della determinazione sintetica del **reddito complessivo**, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Al riguardo occorre evidenziare che i **benefici** previsti nei primi due punti, con riferimento all'imposta sul valore aggiunto, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai **livelli di affidabilità** fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA per l'analogo periodo d'imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Le condizioni per applicare i benefici

Il nuovo provvedimento disciplina, per il periodo d'imposta 2019, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i **benefici**.

Per il primo beneficio, viene previsto che l'accesso al beneficio è subordinato all'attribuzione di un punteggio **almeno pari a 8** a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

-alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta 2020;

-alla compensazione del **credito IVA infrannuale** di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2021;

-alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta 2019.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

L'utilizzo in tutto o in parte del **beneficio di esenzione** per crediti IVA infrannuali limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero per le richieste

di compensazione effettuate nell'anno è pari a 50.000 euro.

Per quanto riguarda il secondo beneficio si stabilisce che l'esonero **dall'apposizione del visto di conformità**, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2020, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2021, per un importo non superiore a 50.000 euro annui, è condizionato all'attribuzione di un punteggio **almeno pari a 8** a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un **livello di affidabilità** complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

Si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro annui. Anche in questo caso l'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero per le richieste di rimborso effettuate nell'anno è pari a 50.000 euro.

Per quanto concerne il terzo beneficio, è statuito che l'esclusione dell'applicazione della **disciplina delle società non operative** è condizionato, all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, o ad un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

Per quanto concerne il quarto beneficio è statuito che **l'esclusione degli accertamenti** basati sulle presunzioni semplici è condizionata, all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Per quanto concerne il quinto beneficio, è statuito che i **termini di decadenza** per l'attività di accertamento per l'annualità di imposta 2019, sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta

2019, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Per quanto concerne, infine, il sesto beneficio, è stabilito che l'esclusione della determinazione sintetica del **reddito complessivo**, per il periodo d'imposta 2019, è condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Per accedere ai benefici è inoltre necessario che:

- nel caso in cui il contribuente consegua **redditi di impresa e di lavoro autonomo**, applichi gli ISA per entrambe le categorie reddituali;

- nel caso in cui il contribuente applichi **due diversi ISA**, compreso il caso in cui si tratti del medesimo ISA applicato sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso ai benefici.

L'individuazione della **soglie di accesso** ai predetti benefici è stata effettuata sulla base delle stime relative all'applicazione degli ISA al periodo di imposta 2019 effettuate dalla **SOSE**, utilizzando i dati dichiarati ai fini degli studi di settore per il periodo d'imposta 2018. Inoltre, al fine di consentire l'accesso ai **benefici premiali** anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio, circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità fiscale ripetuta nel tempo, sono stati estesi quasi tutti i benefici ai soggetti che presentano un elevato **livello di affidabilità complessivo**, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

Le possibili soglie cui associare i **benefici premiali** sono state presentate alle Organizzazioni di categoria e professionali, rappresentate nella Commissione di esperti.

Tra l'altro è stato modificato il provvedimento del 31 gennaio 2020 con l'inserimento di un punto con cui si prevede che i soggetti partecipanti a un **gruppo IVA** che svolgono attività d'impresa, arte o professione, per le quali sono stati approvati gli ISA, ancorché esclusi dall'applicazione degli ISA stessi, sono tenuti alla compilazione dei relativi modelli ai fini della sola acquisizione dati.

La raccolta di tali dati è necessaria ai fini delle analisi per una eventuale elaborazione degli ISA da poter applicare anche ai soggetti partecipanti a un gruppo IVA.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 30/04/2020, n. 183037

Lavoro e Previdenza

L'Editoriale di Vincenzo Ferrante

Cassa integrazione europea. Uno spiraglio di luce per le imprese (e i lavoratori)?

di Vincenzo Ferrante - Professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Con il nuovo DPCM si apre definitivamente la fase 2. Dal prossimo 4 maggio si avvierà, infatti, la prima di una serie di ripartenze che interesseranno progressivamente tutte le attività produttive. Le imprese sono all'opera per modificare l'organizzazione del lavoro secondo i dettami forniti dai protocolli di sicurezza siglati con le parti sociali e il documento tecnico dell'INAIL che prevedono l'adozione di orari differenziati per favorire il distanziamento sociale, riducendo il numero di presenze in contemporanea nei luoghi di lavoro. Ma resta un'incognita. Quali tutele saranno accordate ai lavoratori delle aziende che non riapriranno più? La cassa integrazione europea potrà essere realmente d'aiuto?

È stato reso noto in data 26 aprile 2020 il testo del nuovo DPCM che proroga ulteriormente nel tempo le misure di **limitazione della libertà individuale**, in attesa che l'epidemia da COVID-19 venga ricondotta a dimensioni più modeste. Si tratta di disposizioni di ordine pubblico, che allentano per certi aspetti le restrizioni oramai in atto da più di due mesi, ma che nulla dicono in ordine alle conseguenze che la crisi sta avendo sull'occupazione. Il DPCM richiama espressamente il "Protocollo condiviso" sul lavoro in sicurezza, già sottoscritto dalle parti sociali in data 14 marzo 2020 ed ora rinnovato in data 24 aprile da un nuovo accordo, che ne amplia in alcuni punti i contenuti e che raccoglie l'adesione di un numero maggiore di associazioni datoriali e di sigle sindacali.

Le principali novità di quest'ultimo Protocollo sembrano provenire dal "Documento tecnico" INAIL per la «possibile rimodulazione delle misure di contenimento del **contagio da SARS-CoV-2** nei luoghi di lavoro» emanato nei giorni scorsi. Comune ad entrambi, infatti, è il suggerimento di una modifica dell'**organizzazione del lavoro** attraverso l'adozione di «orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita».

Già in passato, con la "legge Turco" (n. 53 dell'8 marzo 2000; art. 22 e segg.) si era previsto che gli **enti pubblici territoriali** dovessero adottare, d'intesa con le aziende di maggiori dimensioni, piani "degli orari", diretti proprio a garantire flessibilità nell'ingresso e nell'uscita dal lavoro, al fine di non sovraccaricare i sistemi di trasporto pubblico. Furono poche le amministrazioni che al tempo si mossero in quella direzione, anche se quell'esperienza potrebbe tornare utile oggi, seppure in una prospettiva in parte mutata, là dove il Protocollo suggerisce di tornare ad

incentivare il trasporto privato, in funzione di contrasto al contagio.

Per il resto, il nuovo Protocollo non sembra contenere disposizioni particolarmente innovative, né là dove si dovrebbe tenere conto della particolare debolezza del prestatore di lavoro (per ragioni legate all'età o alla sussistenza di condizioni di malattia, anche cronica, o di disabilità), né in relazione alle altre condizioni personali. Ed infatti, mentre il Documento INAIL sopra richiamato prevedeva espressamente che il management dovesse «tenere conto della necessità di garantire il supporto ai lavoratori che si sentono in isolamento e a quelli che contestualmente hanno necessità di accudire i figli», di una simile previsione non c'è traccia nel Protocollo, che solo si limita ad imporre alle imprese l'obbligo (invero già implicito) di fornire **assistenza ai propri dipendenti** «nell'uso di apparecchiature e software nonché degli strumenti di videoconferenza». Anche la previsione che i lavoratori siano incoraggiati «a fare **pause regolari**», appare poco rilevante, se solo si ha a mente che la legislazione italiana ne prevede solo una, di almeno dieci minuti (!), durante tutto l'arco della giornata (art. 8 D. Lgs. n. n. 66 del 2003). Eppure non sarebbe stata inopportuna una previsione che imponesse all'organizzazione del lavoro di adeguarsi alle **necessità individuali dei lavoratori**, tenuto conto della particolarissima situazione di costrizione in cui tutti ci troviamo a vivere, che giustificherebbe quindi un'eccezione, limitata e temporanea, al generale principio per cui resta irrilevante, ai fini dell'esecuzione del contratto, la condizione soggettiva delle parti.

Questo non è avvenuto, anche se non è da escludere che, in sede di negoziazione per la sottoscrizione del Protocollo, si sia ritenuta inutile una duplicazione della previsione, dato che già il Documento INAIL conteneva una direttiva capace di imporsi a tutti, in quanto

viene a concretare (per indicazione di una pubblica istituzione) uno specifico obbligo di legge, diretto a tutelare l'**integrità fisica e psichica del lavoratore**.

In ogni caso, il DPCM del 26 aprile 2020 non poteva certo andare al di là dell'ampliamento del numero delle imprese autorizzate ad operare, posto che al Governo può riconoscersi un potere di dettare misure "contingibili ed urgenti" solo per ragioni sanitarie o di pericolo alla pubblica incolumità, mentre ogni altra diversa misura dovrà essere adottata attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza ex art. 77 Cost., che coinvolge la Presidenza della Repubblica (cui spetta la sottoscrizione dell'atto) ed ovviamente il Parlamento (chiamato alla ratifica a posteriori del decreto, mediante la legge di conversione).

Ed invero a riguardo resta centrale il decreto Cura Italia (d.l. n. 18 del 17 marzo 2020), che è stato finalmente convertito nella legge n. 27/2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020, n. 110, che ha apportato alcune modifiche al testo del precedente decreto emanato in via d'urgenza.

Oltre alla necessità di contrastare il diffondersi del contagio (che resta purtroppo ancora elevato), le Istituzioni sono chiamate, infatti, a confrontarsi anche con gli effetti dell'epidemia sul **piano dell'occupazione**, a fronte della possibilità che molti **lavoratori vengano licenziati**, a ragione della definitiva (e irreversibile) chiusura di molte imprese o comunque della prevedibile contrazione del personale, conseguente ad una quasi certa riduzione del fatturato.

In questo senso, si deve segnalare che negli stessi giorni in cui a Roma si metteva a punto il DPCM di proroga delle misure di contenimento domiciliare dei lavoratori di cui sopra si è detto, in Europa si sono prese importanti decisioni in ordine al **finanziamento dell'extra-deficit** conseguente alle misure di contrasto alla pandemia, varando lo "Strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in situazione d'emergenza" (European instrument for temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency o **SURE**) proposto dalla Commissione all'inizio del mese di aprile del 2020 ed approvato dal Consiglio nella riunione dello scorso 23

aprile, unitamente alle altre misure di contrasto alla crisi economica conseguente all'epidemia da COVID-19 (come in primis il Fondo di solidarietà dell'Unione).

Si tratta di un intervento temporaneo per consentire all'Unione di concedere assistenza finanziaria agli Stati membri colpiti, per un importo **fino a 100 miliardi di euro**, in forma di prestiti da restituire in tempi lunghissimi. Le passività potenziali derivanti da tali esborsi sui deficit pubblici nazionali saranno rese compatibili con i vincoli di bilancio dell'UE, dietro la fornitura di idonee garanzie da parte degli Stati membri interessati, pari al 25 % dei prestiti concessi. Lo strumento garantirà così una **assistenza finanziaria aggiuntiva**, forse anche senza pesare sui bilanci nazionali, integrando le misure adottate da ogni Stato membro e le sovvenzioni normalmente erogate per tali scopi dal Fondo sociale europeo.

Nello specifico il supporto europeo servirà a finanziare i **regimi di riduzione dell'orario lavorativo** e misure analoghe per i **lavoratori autonomi**. Si tratta di un intervento che è stato reso possibile da un'interpretazione estensiva dell'art. 122 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente «in uno spirito di solidarietà tra Stati membri» di intervenire qualora uno Stato membro «si trovi in difficoltà» a «causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali» o nell'eventualità di carenze di determinati prodotti (l'ipotesi era quella di uno shock energetico). Sarà quindi interessante comprendere, nelle prossime settimane, se questo strumento verrà utilizzato per **prorogare le settimane di Cassa o di assegno** già previste dal DL n. 18 del 17 marzo, che tipo di garanzia verrà richiesta agli Stati membri per poter attivare il prestito, mentre sembrerebbe che ogni singolo Stato resti libero di disciplinare le **modalità di intervento** e la **scelta dei destinatari** (anche se potrebbe essere necessario, al fine di poter avere accesso ai fondi europei, garantire una rotazione fra i lavoratori sospesi in "Cassa", secondo peraltro una regola già prevista dal Protocollo sindacale di cui si è detto e dalla stessa legge di riforma degli ammortizzatori sociali del 2015).

Lavoro e Previdenza

Per le cooperative sociali

Donne vittime di violenza: assunzioni agevolate al fotofinish

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Dopo circa 2 anni dalla loro introduzione, con la circolare n. 53 del 2020, l'INPS ha sbloccato l'attivazione degli incentivi contributivi a favore delle cooperative sociali che, nel 2018, hanno assunto a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere. Lo sgravio è triennale. Spetta, dalla data di assunzione fino al periodo di paga di novembre 2020, per un importo massimo di 350 euro mensili della contribuzione a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'INPS ne autorizza la fruizione nel rispetto del limite di spesa previsto e in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Buone notizie per le **cooperative sociali** che - nel corso dell'anno 2018 - hanno assunto **donne vittime di violenza di genere**. Potranno (finalmente) fruire dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato introdotto dalla legge di Bilancio 2018 e dal decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali dell'11 maggio 2018.

Quadro normativo

L'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha introdotto, in favore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che avessero proceduto - entro e non oltre il 31 dicembre 2018 - a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di donne vittime di violenza di genere, uno **sgravio della contribuzione** dovuta per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale.

Successivamente il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno, ha stabilito i **criteri di assegnazione** dell'incentivo contributivo e di ripartizione delle risorse con il decreto 11 maggio 2018.

Lo scorso 15 aprile l'INPS, con la circolare n. 53/2020, ha riepilogato i contenuti della disciplina contenuta nella citata legge ed ha fornito alle cooperative le **indicazioni operative** per la fruizione dell'incentivo.

In cosa consiste l'incentivo

L'incentivo consiste nello sgravio, per un **periodo massimo di 36 mesi** (per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020), dalla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro dovuta relativamente alle lavoratrici assunte, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Lo sgravio spetta per un importo massimo di **350 euro mensili**, soglia da riproporzionare nel caso di rapporti di lavoro instaurati, ovvero risolti, nel corso del mese, moltiplicando l'importo giornaliero di 11,29 euro (equivalente all'importo massimo di 350 euro suddiviso per 31 giorni) per ogni giorno di fruizione

dell'agevolazione contributiva.

Rientra, nella contribuzione oggetto di esonero, anche il contributo aggiuntivo IVS (articolo 3, comma 15, della legge 29 maggio 1982, n. 297) destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile. Il datore di lavoro che beneficia dell'esonero dal versamento di tale contributo non deve però operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto.

Inoltre, la cooperativa sociale che abbia assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, ha diritto alla restituzione del **contributo addizionale NASpI** dell'1,40%.

A quali cooperative spettano i benefici...

Hanno diritto agli sgravi contributivi esclusivamente le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 ossia le società che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

... e per quali lavoratrici

L'incentivo spetta per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio.

Rapporti di lavoro incentivati

L'incentivo è riconosciuto per le **"nuove assunzioni"** a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.

Si riporta in calce la tabella dei rapporti incentivabili e no in base alle indicazioni fornite dall'INPS nella circolare n. 53/2020

Rapporti di lavoro incentivabili	Rapporti di lavoro non incentivabili
Nuovi contratti a tempo indeterminato a tempo pieno e tempo parziale	Conversioni a tempo indeterminato di rapporti a termine
Lavoro domestico a tempo indeterminato	Lavoro intermittente
Apprendistato	
In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, per la somministrazione a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione	

Contribuzioni escluse dall'esonero

Sono comunque dovuti, in quanto esclusi dallo sgravio:

- il contributo, ove dovuto, al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei **trattamenti di fine rapporto**;
- il contributo, ove dovuto, ai **Fondi di solidarietà** bilaterali, Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, Fondo di solidarietà residuale, Fondo di integrazione salariale nonché al Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;
- il contributo per il **Fondo di rotazione** previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
- il **contributo di solidarietà** sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria e per i lavoratori dello spettacolo.

Condizioni generali e no

Anche per questo incentivo valgono le regole generali dettati per i benefici contributivi erogati dall'INPS. Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato, infatti, alle condizioni di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti.

Tra i principi generali in materia di incentivi all'occupazione, ricorda l'INPS nella circolare n. 53/2020, vi è anche il **divieto di fruire dello sgravio** se l'assunzione è stata effettuata in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva. Rientrano in tale ambito, a titolo

esemplificativo, e quindi comportano l'esclusione dal diritto allo sgravio contributivo, le ipotesi di diritto di precedenza nelle assunzioni:

- in favore dell'ex dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto, negli ultimi sei mesi, di **licenziamento per riduzione di personale** (articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264);
- in favore del **dipendente a tempo determinato**, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi e che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi (articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)
- in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita un'azienda, o di un suo ramo, in crisi (articolo 47, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428).

Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si richiamano, a titolo esemplificativo, le disposizioni collettive applicabili in caso di **cambio appalto** di servizi, in forza delle quali l'azienda che subentra ad un'altra è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda (cfr. il contratto collettivo multiservizi).

Durata dell'incentivo, limite di spesa e accoglimento delle domande

L'agevolazione spetta dalla data di assunzione **fino al periodo di paga di novembre 2020** ed è riconosciuta dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze nel limite di spesa previsto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Adempimenti del datore di lavoro

Le cooperative sociali che hanno assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 donne vittime di violenza di genere, per essere autorizzato alla fruizione dell'agevolazione, devono inoltrare all'INPS **domanda di ammissione all'incentivo**, tramite il modulo on line denominato "Do.Vi".

Il modulo è disponibile all'interno dell'applicazione

“Portale delle Agevolazioni-ex DiResCo-Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” accessibile, previa autenticazione, dai “Servizi per le aziende e consulenti”, indicando i dati della lavoratrice assunta, la data di rilascio del provvedimento riguardante il percorso di protezione e il Comune di competenza, la retribuzione mensile media erogata e la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, **calcola l’importo** dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e verifica se sussiste la

copertura finanziaria in via prospettica per l’incentivo richiesto. In caso di capienza delle risorse per tutto il periodo agevolabile, l’INPS informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, il datore di lavoro autorizzandolo a fruire dell’incentivo e indicando l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione della lavoratrice indicata nell’istanza.

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle **denunce contributive**.

Lavoro e Previdenza

Maggiori semplificazioni

Cassa integrazione: come cambiano le procedure per i datori di lavoro

di Eufrazio Massi - Esperto di Diritto del lavoro e Direttore del sito www.dottrinalavoro.it

La legge di conversione del decreto Cura Italia ha ulteriormente semplificato la procedura di concessione degli ammortizzatori sociali per le aziende che hanno dovuto sospendere o ridurre l'attività produttiva a causa della crisi epidemiologica. Per esempio, non sono più richiesti l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto e quindi, sotto l'aspetto operativo, i datori di lavoro che dovessero accedere alla CIGO o al FIS o alla richiesta integrativa verso i Fondi bilaterali alternativi e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, potranno procedere più speditamente. Viene poi estesa la platea dei soggetti beneficiari dei trattamenti integrativi ai lavoratori assunti fino al 17 marzo anche a seguito di rinnovo o proroga di vecchi contratti a termine. Come cambia, di conseguenza, il modus operandi dei datori di lavoro?

Con la pubblicazione sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020, della **legge 24 marzo 2020, n. 27** che ha convertito, con modificazioni, il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), importanti novità sono intervenute in ordine alla procedura di concessione degli **ammortizzatori sociali** dovuti alla crisi epidemiologica.

La conversione del D.L. n. 18/2020 è avvenuta con significativi cambiamenti e, almeno per quel che riguarda l'oggetto della presente riflessione, le questioni più rilevanti hanno riguardato sia modifiche all'**iter procedimentale** di concessione dell'**integrazione salariale ordinaria**, dell'accesso all'**assegno** ordinario del FIS, che della **Cassa in deroga**, oltre che dei **Fondi bilaterali alternativi** ex art. 27 del D.L.vo n. 148/2015 o ai Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano ex art. 40 del predetto Decreto. Le modifiche non hanno, però, toccato l'iter della **CISOA**, la **cassa integrazione del settore agricolo** prevista dall'art. 8 della legge n. 457/1972 che, peraltro, non era stata prevista dal D.L. n. 18/2020, ma richiamata, unicamente, dall'INPS con la **circolare n. 47** del 28 marzo scorso. La legge di conversione, come vedremo, ha "inglobato" le norme varate per le "zone rosse e gialle" della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, con il D.L. n. 9/2020, lasciato decadere.

Ma, andiamo con ordine.

Procedura sindacale

La novità principale, inserita all'interno dell'art. 19, concerne l'iter procedimentale antecedente la presentazione dell'istanza per la richiesta della integrazione salariale ordinaria e per l'accesso all'assegno ordinario per la causale "COVID-19 nazionale": viene eliminata l'obbligatorietà del passaggio attraverso la via indicata dall'art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015, sia pure nella versione accelerata (e telematica) prevista dal comma 4. Ciò appare in linea con quanto l'INPS ha, sin dall'inizio, richiesto con la circolare n. 47 ove si

"accontentava" della sola trasmissione dell'elenco dei lavoratori destinatari.

Da quanto appena detto discende che l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto richiesto e che, sotto l'aspetto operativo hanno creato qualche problema, non sono più richiesti e, quindi, i **datori di lavoro** che dovessero accedere al CIGO o al FIS o alla richiesta integrativa verso i Fondi bilaterali alternativi e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, potranno procedere più speditamente, essendo già stati **eliminati altri passaggi** che in via ordinaria vengono richiesti (relazione tecnica, produzione di documentazione, ecc.).

Ovviamente, è la causale coronavirus che comporta la semplificazione: per tale integrazione "speciale" non valgono una serie di condizioni previste come regola generale, atteso che i periodi COVID-19 sono "neutri" rispetto alla durata massima, non c'è alcun **contributo aggiuntivo**, non c'è il limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile da parte del personale in forza nel semestre precedente nell'unità produttiva, non valgono i termini ordinari per la presentazione delle istanze (per tale motivazione la scadenza è di 4 mesi dalla fine del mese al quale si riferisce la sospensione o la riduzione di orario) e non viene richiesto il requisito di **90 giorni di anzianità lavorativa** nell'unità produttiva per la quale si richiede l'intervento.

In ordine a quest'ultimo punto ritengo opportuno sottolineare come, per effetto dell'art. 41 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), attualmente all'esame del Parlamento, sono "coperti" dall'intervento integrativo non soltanto i lavoratori in forza alla data del 23 febbraio u.s., ma anche coloro che sono stati assunti fino al successivo 17 marzo. Ricordo, peraltro, che la circolare n. 47 aveva, già, ritenute integrabili situazioni legate a **cambi di appalto o cessioni di azienda** (o ramo di essa) ex art. 2112 c.c., avvenute successivamente

al 23 febbraio, ritenendo, in questo caso, provata la presenza del lavoratore presso l'unità produttiva considerata, a prescindere dalla titolarità del rapporto in capo, ora, al nuovo datore di lavoro.

Ma quale è l'efficacia di tale nuova disposizione sulle **istanze integrative**?

A mio avviso, al momento, è ben poca cosa in quanto l'iter procedimentale che ha visto coinvolti centinaia di migliaia di datori di lavoro e milioni di lavoratori (il discorso concerne anche la CIG in deroga per la quale è stato introdotto un correttivo specifico che esaminerò più avanti) è, in gran parte dei casi, terminato: probabilmente, ce se ne potrà avvalere nel caso in cui, come sembra da anticipazioni dei "media", il Governo **prorogherà l'integrazione per COVID-19** per altre 9 settimane.

Una frase sostanzialmente analoga è stata, poi, inserita, nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 22, che, rinviando ai singoli accordi-quadro regionali, stabilisce che l'accordo sindacale, oltre che per i datori di lavoro con organico inferiore fino alle 5 unità non è richiesto per quelle aziende che, obbedendo ad un provvedimento di urgenza emanato a fronte della grave crisi epidemiologica, hanno fermato la propria attività. Il Legislatore utilizza le seguenti parole "hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19": il tenore letterale della disposizione, sembra indicare che nelle aziende con oltre 5 dipendenti che continuino ad operare, sia pure ad orario ridotto, ci debba essere un accordo sindacale, la cui ragione potrebbe essere quella di non "ghettizzare" nella integrazione in deroga solo alcuni dipendenti tra quelli che svolgono uguali mansioni.

Per la verità, già nella prima fase, diverse Regioni, anche in mancanza dell'accordo sindacale (che postula, comunque, una informazione, consultazione ed esame congiunto, sia pure accelerati) hanno proceduto all'esame delle istanze, sulla base di una **dichiarazione di parte datoriale** che dava per svolto l'iter procedimentale, senza raggiungimento dell'accordo, con una "sottolineatura" (v., ad esempio, Campania) che l'intervento integrativo era necessario per l'incolumità dei lavoratori e la salvaguardia dell'azienda.

Come dicevo in premessa, il nuovo testo assorbe e modifica i contenuti del D.L. n. 9/2020: con i commi 10-bis, 10-ter e 10-quater dell'art. 19 la CIGO o il FIS con causale COVID-19 può essere richiesta **per altri 3 mesi** (con cumulo delle 9 settimane riconosciute in tutto il Paese) per le unità produttive ubicate nelle "zone rosse" (Codogno + undici comuni in Lombardia e Vò in Veneto), o per i lavoratori con domicilio o residenza

nelle stesse zone e con l'esclusione dell'ulteriore mese previsto nelle "zone gialle". Tale intervento è, nella sostanza, replicato ai commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, dell'art. 22 per la Cassa in deroga ove, riprendendo anche una previsione già contenuta nel D.L. n. 9/2020, si riafferma che la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna per le "zone gialle" possono prevedere integrazioni salariali in deroga per un massimo di 4 settimane.

Altra modifica riguarda il comma 4 dell'art. 22 (ultimo periodo) che riprende, l'art. 2 del Decreto Interministeriale 23 marzo 2020: i **datori di lavoro plurilocalizzati**, con unità produttive ubicate in più Regioni o Province Autonome (non c'è, espresso il limite di 5, ma si rimanda al suddetto D.M. per la quantificazione che lo stabilisce in modo chiaro), possono presentare un'unica istanza, in via telematica, al Ministero del Lavoro, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, secondo le indicazioni fornite dalla circolare n. 8/2020 (ma **non in bollo**, secondo le modifiche introdotte con l'art. 41 del D.L. n. 23/2020). La circolare parlava della necessità di un accordo sindacale: sicuramente, queste imprese, dislocate in ambito nazionale, lo avranno, senz'altro, sottoscritto ma, alla luce delle novità introdotte, non esso appare più necessario.

L'approvazione ministeriale riguarderà il periodo delle 9 settimane (calcolabili sull'unità produttiva e non sulle persone, secondo le determinazioni espresse nella circolare INPS n. 58/2009) e quelle ulteriori per le zone rosse e gialle, qualora l'impresa richiedente abbia unità produttive in tali territori (non mi sembra che dopo "l'inglobamento" delle previsioni del D.L. n. 9/2020, lasciato decadere, siano previste delle eccezioni).

Contratti a termine

La legge di conversione tratta, poi, la questione dei contratti a termine prorogati o rinnovati in periodo di integrazione salariale sui quali mi sono già soffermato su questa rivista con riflessioni che, sia pure sinteticamente, vado a ricapitolare.

Con una norma di interpretazione autentica, l'art. 19-bis, il Legislatore ha inteso preservare dal rischio della disoccupazione quei lavoratori a termine o in somministrazione che, messi in integrazione salariale dal proprio datore di lavoro a seguito della crisi epidemiologica, al termine del contratto sono stati licenziati in quanto lo stesso non è stato prorogato o rinnovato o corrono il rischio di esserlo, a breve. E' una situazione nuova ed imprevedibile anche per le dimensioni della crisi, che il nostro Paese si trova ad affrontare ed è per questo che l'interpretazione autentica è stata utilizzata

in modo inusuale (normalmente non si cambia il testo ma se ne chiarisce il significato) con una **riscrittura della disposizione** che, però, essendo da “interpretazione autentica” come scritto nella rubrica, vale anche per il passato: in tal modo, viene sanato, sanato il comportamento di quei datori di lavoro che sia perché avevano investito in formazione sui lavoratori, sia perché avevano aderito a richieste sindacali, avevano rinnovato o prorogato i contratti.

La disposizione di per se stessa ha, soltanto, un significato “difensivo”, in quanto assicura un trattamento integrativo anche a chi, alla data del 23 febbraio 2020, in forza presso un datore di lavoro, era titolare di un **contratto in scadenza**: essa si inquadra in un disegno complessivo ove, in tempi di pandemia, si è voluta fornire una tutela generale che si evidenzia anche nella sospensione, per sessanta giorni, di ogni licenziamento per giustificato motivo oggettivo e nello “stop” temporaneo alle procedure collettive di riduzione di personale.

Leggi anche Cassa integrazione Covid-19: sanatoria per i contratti a termine rinnovati o prorogati

Passo, ora, ad esaminare i contenuti della novità introdotta.

Essa è agganciata, unicamente, all'emergenza coronavirus:

“Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del D.L.vo n. 81/2015, di procedere nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione”.

Questo afferma il Legislatore che, così facendo, ha derogato agli articoli:

- a) 20, comma 1, lettera c) il quale non consente l'instaurazione di un rapporto a tempo determinato presso **unità produttive ove sono in corso sospensioni** a zero ore o riduzioni di orario in regime di integrazione salariale, che riguardino dipendenti adibiti a mansioni alle quali si riferisce il contratto a termine;
- b) 21, comma 2, secondo il quale se un lavoratore viene **riassunto a tempo determinato** entro dieci giorni (di calendario) dalla scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero di venti giorni (anche questi di calendario) dalla data di scadenza di un contratto superiore a tale limite, il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato;
- c) 32, comma 1, lettera c) che vieta, in perfetta analogia

con l'art. 20, comma 1, lettera c), l'utilizzazione di **lavoratori in somministrazione** presso datori di lavoro che hanno messo in integrazione salariale a zero ore o ad orario ridotto propri dipendenti che sono adibiti alle stesse mansioni ai quali si riferiscono i contratti di somministrazione.

Tutto questo, a mio avviso, fa scattare alcune considerazioni, non dimenticando, innanzitutto, la necessità che le Regioni superino quanto affermato in molti accordi-quadro nei quali si dispone la tutela dei lavoratori a tempo determinato fino alla scadenza del contratto: ovviamente, **la norma legale supera quella contrattuale**.

Per la prima considerazione occorre far riferimento alla relazione tecnica di accompagnamento che ha portato all'approvazione della novità: attraverso l'integrazione salariale, dei lavoratori a termine che, in caso di risoluzione del rapporto sarebbero rimasti disoccupati, il trattamento integrativo costa meno del **trattamento di NASpI**.

La seconda riflessione concerne l'istituto della **proroga** ove il Legislatore non ha minimamente toccato l'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, come modificato dal D. L. n. 87/2018: ciò significa che il primo contratto può essere liberamente prorogato se si resta all'interno della **soglia dei 12 mesi** ma, superato tale limite, occorre inserire una delle causali individuate dall'art. 19, comma 1, che sono di difficile gestione, con la sola eccezione della causale per motivi sostitutivi. Parlando di proroga del contratto a termine nei primi 12 mesi, resta pienamente in vigore, sotto l'aspetto amministrativo la circolare n. 17/2018 del Ministero del Lavoro (con una interpretazione che desta qualche perplessità), secondo la quale se muta la motivazione iniziale, pur continuando il lavoratore, con il proprio consenso, a svolgere le medesime mansioni, occorre procedere ad un rinnovo del contratto, senza soluzione di continuità, anche se si resta nell'arco temporale dei 12 mesi.

La terza riguarda del contratto: non c'è trasformazione a tempo indeterminato se esso avviene nel c.d. “periodo proibito” al quale ho fatto cenno pocanzi, ma il datore di lavoro può procedere soltanto se inserisce una delle **causali “impossibili”** previste dall'art. 19, comma 1 (con la sola eccezione delle ragioni sostitutive). Il datore di lavoro, laddove, sia dovuto, è tenuto a versare lo 0,50% di contributo addizionale progressivo.

La quarta considerazione concerne un altro aspetto della norma testè introdotta: il Legislatore parla di proroghe e rinnovi di contratti in corso o già esistenti (e scaduti durante il periodo di integrazione salariale), ma non consente **l'assunzione, per la prima volta, di un lavoratore a termine**, a tempo indeterminato

o l'utilizzazione di un somministrato, pur in presenza del COVID-19, per mansioni uguali a quelle dei lavoratori sospesi o ad orario ridotto.

Ma, cosa deve fare un datore di lavoro che, con provvedimenti integrativi in corso, dovesse includere, ora, lavoratori a termine ai quali sia stato prorogato o

rinnovato il contratto e che, per effetto della vigenza delle disposizioni precedenti, siano stati esclusi dalla integrazione salariale?

Dovrà procedere ad una **integrazione delle precedenti istanze**, cosa possibile alla luce dei chiarimenti amministrativi offerti dall'INPS.

Lavoro e Previdenza

Ministero del Lavoro

Cassa integrazione in deroga: ripartita tra le Regioni la seconda quota delle risorse stanziare

Con un decreto sottoscritto da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali d'intesa con il Ministero dell'Economia e Finanze, si è provveduto a ripartire tra le Regioni e Province autonome la seconda quota delle risorse stanziare dal decreto legge Cura Italia per il finanziamento del provvedimento di Cassa integrazione in deroga. Il decreto, ancora in fase di registrazione, assegna la maggiore quota di fondi alla regione Lombardia.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio portale istituzionale il decreto, siglato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale viene assegnato il riparto dei fondi stanziati dal Decreto Cura Italia per il finanziamento delle misure di Cassa integrazione in deroga, per un importo complessivamente pari a circa 1,7 miliardi di euro.

L'ammortizzatore sociale è destinato ai lavoratori non coperti dagli strumenti ordinari di sostegno al reddito. Gli importi ripartiti a titolo seconda quota delle risorse, per l'anno 2020, per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono stati così suddivisi:

- 30,6 milioni di euro all'Abruzzo;
- 17,6 milioni di euro alla Basilicata;
- 44 milioni di euro alla Calabria;
- 28 milioni di euro al Friuli Venezia Giulia;
- 162,7 milioni di euro al Lazio;
- 190,5 milioni di euro all'Emilia-Romagna;
- 36 milioni di euro alla Liguria;
- 340,6 milioni di euro alla Lombardia;
- 37,2 milioni di euro alle Marche;
- 7 milioni di euro al Molise;
- 92,9 milioni di euro al Piemonte;
- 15,7 milioni di euro alla Provincia autonoma di Bolzano;
- 9,6 milioni di euro alla Provincia autonoma di Trento;
- 120 milioni di euro alla Puglia;
- 37 milioni di euro alla Sardegna;
- 121 milioni di euro alla Sicilia;
- 95,4 milioni di euro alla Toscana;
- 22,6 milioni di euro all'Umbria;
- 3,6 milioni di euro alla Valle d'Aosta;

- 170 milioni di euro al Veneto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto interministeriale 24/04/2020, n. 5

Lavoro e Previdenza

Ministero del Lavoro

Covid-19: consegna tardiva documento sanitario al lavoratore esposto a radiazioni ionizzanti

Arriva dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la nota n. 7216, con cui si prevede la possibilità di operare il differimento dei termini per la consegna dei documenti sanitari ai lavoratori dipendenti esposti a radiazioni ionizzanti. Tale adempimento costituisce un obbligo posto a carico del medico addetto alla sorveglianza medica in azienda. In considerazione della situazione emergenziale che il Paese sta affrontando, la consegna potrà dunque essere effettuata anche successivamente al termine ordinario di scadenza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene, con la nota n. 7216 del 26 aprile 2020, in merito al differimento dei termini per la consegna dei documenti sanitari personali dei lavoratori dipendenti esposti a radiazioni ionizzanti da parte del medico addetto alla sorveglianza medica in azienda.

Per ogni lavoratore esposto il medico addetto alla sorveglianza deve istituire, tenere aggiornato e conservare un documento sanitario personale in cui sono compresi:

- a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie ed in occasione della sorveglianza medica eccezionale;
- b) la destinazione lavorativa, i rischi ad essi connessi e i successivi mutamenti;
- c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza ovvero soggette ad autorizzazione speciale, utilizzando i dati trasmessi dall'esperto qualificato.

Termini ordinari di consegna

La disciplina ordinaria in esame prevede che il medico addetto alla sorveglianza medica provvede entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla

cessazione dell'attività? di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari personali, che assicurerà la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità? previste dalla legge.

Disposizioni emergenziali

In considerazione dell'attuale situazione emergenziale da Coronavirus, che ha determinato l'adozione di misure straordinarie sull'intero territorio nazionale per il contenimento della diffusione del virus da COVID-19, il termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività? di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti, entro il quale il medico addetto alla sorveglianza medica debba provvedere alla consegna della documentazione sanitaria, può essere eccezionalmente differito.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 26/04/2020, n. 7216

Lavoro e Previdenza

Proposte al Governo

Coronavirus: dai Consulenti del Lavoro ipotesi per welfare e organizzazione del lavoro

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato al Ministro dell'Economia e Finanze Gualtieri e al Ministro del Lavoro Catalfo un pacchetto di misure innovative in materia di welfare Covid-19 a favore dei lavoratori dipendenti, che possano essere contenuti all'interno di provvedimenti normativi in via di emanazione. La proposta riguarda alcune modifiche temporanee alla vigente disciplina fiscale in modo da aumentare il potere d'acquisto delle famiglie dei lavoratori dipendenti e favorire una migliore organizzazione dei tempi di vita e di lavoro. È stato inoltre richiesto di ampliare la disciplina della cessione solidale di ferie e permessi nonché ore di retribuzione, senza necessità di accordi sindacali e con un meccanismo di neutralizzazione fiscale che non penalizzi né i dipendenti che donano ferie e permessi né quelli che li ricevono.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato al Governo le proprie proposte di intervento in materia di welfare per la gestione della crisi generata dalle misure anti Covid-19. Nel documento si propone l'inserimento di un pacchetto di interventi in materia di welfare volti a premiare

l'assiduità? al lavoro dei dipendenti, ad aumentare il potere di acquisto degli stipendi ed a favorire una migliore organizzazione del lavoro con l'ausilio di strumenti solidali per salvaguardare le esigenze vita-lavoro dei dipendenti.

Premio a chi lavora

La proposta riguarda una misura, analoga al premio di 100 euro introdotto dal decreto Cura Italia, ma caratterizzata da una duplice articolazione:

- la possibilità per i lavoratori optare per una monetizzazione del valore nominale del welfare entro una soglia massima annuale di 1.500 euro comunque esente o, in alternativa, in buoni spesa alimentari comunque eccedenti l'attuale soglia annua di esenzione pari a 258,23 € ex art. 51 c. 3 TUIR. Tale forma di welfare resta completamente a carico del datore di lavoro con piena deducibilità? dalla formazione del reddito d'impresa. Beneficiari possono essere anche i lavoratori completamente sospesi dal lavoro in costanza di integrazioni salariali (CIGO, FIS, FdS e CIGD) a causa della riduzione retributiva subita;
- possibilità? per il datore di lavoro di erogare per ciascun dipendente una somma fino ad un massimo di €1.500,00, esclusivamente nell'anno 2020, non concorrente alla formazione del reddito di lavoro dipendente (dunque non soggetta a imposizione fiscale e ad assoggettamento contributivo) e con piena deducibilità? dalla formazione del reddito d'impresa.

Organizzazione solidale del lavoro

Si propone inoltre l'introduzione di uno strumento solidale di organizzazione del lavoro che integri le possibilità?, già? legalmente previste, di assentarsi per fronteggiare particolari esigenze di vita privata durante il periodo di emergenza epidemiologica. A tal fine bisognerebbe introdurre una disciplina stabile di concessione solidale di ore di retribuzione, nonché? di ferie (oltre alla misura di fruizione obbligatoria di 4 settimane all'anno) e permessi, senza necessità? di accordi sindacali aziendali o territoriali. Le ore di retribuzione, nonché? le ferie e i permessi non concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente per i donatori e per i beneficiari, mentre a livello previdenziale i contributi sulle ore di retribuzione persona da parte dei donatori saranno a carico della fiscalità? generale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, proposte Covid 30/04/2020

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Cig e assegno ordinario: cosa accade in caso di malattia del lavoratore

Nel messaggio n. 1822 del 2020, l'INPS esamina la fattispecie della malattia del lavoratore, avente diritto alla corresponsione della relativa indennità, con riferimento ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per i quali sia richiesto l'intervento delle misure di integrazione salariale. Le regole di spettanza variano a seconda che il lavoratore sospeso sia a zero ore o soltanto con orario di lavoro ridotto e in base alla percezione della cassa integrazione o dell'assegno ordinario.

L'INPS, con il messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020, interviene a chiarire la corretta definizione del rapporto intercorrente tra i diversi trattamenti di integrazione salariale e l'indennità di malattia.

La legge prevede che il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.

Le regole per la cassa integrazione salariale ordinaria si applicano in via analogica alla CIG in deroga.

Malattia durante la Cig

Se durante il periodo di fruizione della cassa integrazione a 0 ore insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l'attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c'è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali. Se l'intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell'attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoratori ad orario ridotto, prevale l'indennità economica di malattia.

Malattia che precede la Cig

Nel caso in cui lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa:

- se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

Assegno ordinario e malattia

In caso di sospensione a zero ore con percezione dell'assegno ordinario:

- se la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione, la malattia non è indennizzabile, pertanto il lavoratore continuerà a percepire l'assegno ordinario e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l'obbligo di prestazione dell'attività lavorativa;

- se la malattia sia precedente l'inizio della sospensione, si possono verificare due casi:

- 1) se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse;

- 2) se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

In caso di riduzione di orario l'assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall'indennizzabilità di queste ultime.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 30/04/2020, n. 1822

Lavoro e Previdenza

Circolare INAIL

Riduzione dei premi e contributi assicurativi: definite le istruzioni operative per il 2020

Con la circolare n. 15 del 30 aprile 2020, l'INAIL ricorda quali sono le categorie di soggetti assicurati che operano nei settori o nelle gestioni per i quali il procedimento di revisione delle tariffe non è stato completato. Ad essi continua ad applicarsi, anche per il 2020, la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilita dall'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147.

L'INAIL, nella circolare n. 15 del 30 aprile 2020, interviene riguardo la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e

contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2020 è stata approvata la determinazione del Presidente dell'Inail del 26 settembre 2019, n. 290, riguardante i criteri e le modalità applicative e di calcolo della riduzione dei **premi e contributi assicurativi** per il triennio 2020-2022, gli Indici di Gravità. Medi sempre per il triennio 2020-2022 e la percentuale di riduzione per il 2020.

Applicazione 2020

Alla luce della nuova Tariffa Ordinaria Dipendenti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entrata in vigore a partire dal 2019, la riduzione prevista dall'art. 1, comma 128 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 continuerà ad applicarsi nel 2020 esclusivamente ai premi speciali determinati ai sensi dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori) e ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93.

La riduzione continua ad applicarsi, altresì, ai contributi assicurativi della gestione Agricoltura di cui al titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall'Inps.

Misura della riduzione

La riduzione dei premi e dei contributi per l'anno 2020 è fissata al 15,29% ma con criteri differenziati a seconda che abbiano iniziato l'attività da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti destinatari della riduzione viene utilizzato il criterio del confronto tra l'indice di gravità medio (IGM) e l'indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell'andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell'art. 42 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, per i premi per l'assicurazione contro l'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi della gestione agricoltura.

Invece, per le imprese che hanno iniziato l'attività da non oltre un biennio, la riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica utilizzando il servizio online OT20.

La riduzione continuerà ad essere applicata per l'anno

2020, senza presentazione di una nuova istanza, ai soggetti che hanno già presentato e per i quali è stata accettata nel corso del biennio di riferimento l'istanza OT 20 ai sensi del previgente decreto ministeriale 12 dicembre 2000 sulla Tariffa Ordinaria Dipendenti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INAIL, circolare 30/04/2020, n. 15

Lavoro e Previdenza

Istruzioni INAIL

Covid-19: riapertura servizi online per autoliquidazione premi

L'INAIL, con l'istruzione operativa del 30 aprile 2020, fornisce indicazioni utili alla ripresa degli adempimenti sospesi a seguito dell'emergenza da Covid-19. L'apertura dei servizi online è stata differita di due giorni, con conseguente slittamento anche della chiusura degli stessi, al fine di poter effettuare gli adempimenti, relativi alla trasmissione della dichiarazione delle retribuzioni 2019, tramite il servizio "Alpi online", e delle domande di riduzione del tasso medio per prevenzione con la relativa documentazione probante, tramite il servizio "Riduzione per prevenzione". Gli interessati che hanno applicato la sospensione degli adempimenti devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni 2019 e le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione senza inoltrare contestualmente il modulo di sospensione.

L'INAIL ha diramato le istruzioni operative aggiornate per la ripresa degli adempimenti sospesi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'applicazione della sospensione dei versamenti disposti dal Decreto Cura Italia.

Adempimenti sospesi

Per quanto riguarda gli adempimenti, i seguenti soggetti:

- le aziende operanti nella ex zona rossa;
 - le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
 - gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.
- hanno usufruito della sospensione dei seguenti termini di presentazione:
- dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2019/2020;
 - domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell'articolo 23 delle Modalità di

applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, unitamente alla documentazione probante l'attuazione degli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell'anno 2019;

- della documentazione probante l'attuazione degli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell'anno 2019, riferita alla domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione di cui sopra, presentata entro la data del 2 marzo con allegata la dichiarazione dell'impresa di versare in oggettiva difficoltà? nel produrre la suddetta documentazione probante.

Ripresa degli adempimenti

Al fine di poter effettuare gli adempimenti, al termine del periodo di sospensione, i soggetti interessati devono trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio "Alpi online", mentre le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione con la relativa documentazione probante, vanno inoltrate esclusivamente tramite il servizio online "Riduzione per prevenzione".

Al fine di garantire la piena funzionalità dei sistemi informatici, l'apertura dei due servizi online è stata differita di due giorni, con conseguente slittamento anche della chiusura degli stessi.

I servizi "Alpi online" e "Riduzione per prevenzione" sono, quindi, disponibili nel periodo compreso tra il 4 maggio e il 20 maggio 2020 e, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, tra il 3 giugno e il 19 giugno 2020.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INAIL, istruzione operativa 30/04/2020

Bilancio

L'analisi della Fondazione OIC

Impairment test: in quale modo la crisi da Covid-19 influenza le stime OIC 9 nel bilancio 2019

di Luca Fornaciari - Dottore commercialista in Reggio Emilia

L'emergenza sanitaria da Covid-19 impatta anche sulle problematiche contabili e sull'applicazione degli OIC per la redazione del bilancio d'esercizio 2019. In particolare, l'OIC 9, dedicato alla stima del valore d'uso delle immobilizzazioni, pone interrogativi circa la valutazione o meno degli effetti economici generati dall'emergenza. La Fondazione OIC ha posto in consultazione una comunicazione che affronta questa problematica. Due i principali quesiti pratico-operativi cui la Fondazione OIC cerca di dare risposta: la crisi economica connessa all'emergenza sanitaria è un elemento che va preso in considerazione per la valutazione degli indicatori di impairment test? E, ancora, nella stima dei flussi di cassa futuri ai fini del test di impairment si deve parimenti considerare la crisi economica causata dal Coronavirus?

La prova che l'Italia sta affrontando a causa dell'emergenza da **Covid-19**, ha prodotto e produce significativi effetti sull'**economia reale**.

L'**andamento del PIL** nel primo trimestre del 2020 è significativamente in calo con il rischio concreto di andare in doppia cifra nel secondo.

Riflessi dell'emergenza sui bilanci e sui principi contabili

In tale contesto occorre affrontare anche tematiche contabili a causa della necessità di valutare **come applicare** gli OIC.

Tale aspetto assume una certa importanza in questo periodo a causa della necessità di porre mano ai **bilanci 2019** in cui l'applicazione dei principi contabili pone interrogativi circa la **valutazione** o meno degli **effetti economici** generati dall'**emergenza sanitaria**. Leggi anche- Covid-19, come gestire i bilanci 2019: problemi e soluzioni- La continuità aziendale si valuta in base alla situazione pre-crisi da Covid-19- Coronavirus ed effetti sul bilancio 2019: prime indicazioni

OIC 9 e OIC 29: stima del valore d'uso delle immobilizzazioni

Tra i vari aspetti da considerare, l'applicazione dell'OIC 9 rappresenta un aspetto rilevante in generale per la **complessità tecnica** che lo caratterizza e, in particolare, per i possibili rilevanti **impatti negativi** che potrebbero derivare dal considerare l'evoluzione macroeconomica degli ultimi mesi.

Leggi anche Coronavirus: bilanci 2019 con valutazioni prospettiche incerte

Il quesito che gli operatori si stanno ponendo è il seguente: nella **stima del valore d'uso** delle **immobilizzazioni** occorre considerare gli effetti del Covid-19 nella predisposizione dei piani aziendali da utilizzare per stimare i **flussi finanziari futuri**?

Sull'argomento è intervenuta il 28 aprile anche la Fondazione OIC attraverso una comunicazione, ancora in bozza, in cui si chiarisce la posizione dell'organismo e come occorre procedere operativamente.

Nel documento la Fondazione inizia la propria **interpretazione**:

- individuando il 31 gennaio 2020 come la data a partire dalla quale l'International Health Regulations Emergency Committee dell'OMS ha dichiarato il Covid-19 un'emergenza internazionale;
- collocando tra il 30 gennaio e il 23 febbraio 2020 il periodo in cui sono emersi i primi casi in Italia che hanno portato al lock-down.

Tali **tempistiche** assumono particolare **importanza** in termini contabili al fine dell'**applicazione** dell'**OIC 29**. Questo principio, infatti, disciplina, tra i vari argomenti, anche il trattamento contabile dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, aspetto che assume un ruolo centrale nella valutazione degli effetti prodotti dal Covid-19.

In particolare, per queste considerazioni, ai sensi dell'OIC 29 l'emergenza sanitaria risulta oggettivamente essere un fatto successivo che, nel rispetto del postulato della competenza, non deve essere recepito nei valori di bilancio al 31 dicembre 2019.

Infatti, l'OIC 29 specifica che per poter considerare nei dati del bilancio in chiusura i fatti intervenuti dopo non devono riguardare eventi che si sono **manifestati nell'esercizio successivo**.

Solo i fatti intervenuti successivamente (es. 2020) alla chiusura di un esercizio (es. 2019) che riguardano eventi emersi durante tale esercizio (es. 2019) devono, se rilevanti, incidere sui valori del bilancio in chiusura. I fatti, invece, intervenuti nell'esercizio successivo (es. 2020) che riguardano eventi emersi in tale esercizio (es. 2020) andranno **indicati** nella **nota integrativa** del bilancio dell'esercizio (es. 2019) in chiusura solo

se rilevanti ed **emersi prima** della sua **pubblicazione**. Il Covid, nello specifico, integra tale ultima fattispecie poiché, la sua mancata analisi nella nota integrativa, potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.

L'impairment test alla luce dell'emergenza Covid

Queste considerazioni rappresentano la base concettuale per valutare l'impatto dell'emergenza sanitaria sull'implementazione della procedura di **impairment test** di cui all'OIC 9.

Nella comunicazione in oggetto, la Fondazione OIC specifica le seguenti domande come da affrontare per definire la tematica in tale ambito:

- la crisi economica connessa alla crisi sanitaria Covid-19 è un elemento che va preso in considerazione per la valutazione degli **indicatori di impairment**?
- nella stima dei **flussi di cassa futuri** ai fini del test di impairment va **tenuto conto** della crisi economica connessa alla crisi sanitaria Covid-19?

In merito al primo quesito, occorre focalizzare l'attenzione sul par. 16 dell'OIC 9 in cui si specifica che l'esistenza degli **indicatori di perdita di valore** va valutata con riferimento alla **data del bilancio** (ossia al 31 dicembre 2019 nel nostro caso) e solo l'esistenza di tali indicatori comporta la necessità di **stimare il valore recuperabile**.

Pertanto, sulla base di tale principio, il documento della Fondazione specifica che l'emergenza sanitaria, costituendo un fatto emerso nel 2020 e di competenza di quest'ultimo esercizio, **non può** comportare l'**obbligo** di predisposizione del **test di impairment**.

Con riferimento al secondo quesito, nel documento la

Fondazione individua i due seguenti paragrafi dell'OIC 9 come indicativi del comportamento da adottare.

Il par. 25 prevede che i **flussi finanziari futuri** delle immobilizzazioni siano stimati facendo riferimento alle loro **condizioni correnti**.

Tale paragrafo specifica poi, che tali flussi finanziari futuri **non includono** gli effetti derivanti da **future ristrutturazioni** o **miglioramenti** delle **immobilizzazioni**.

Il par. 59 prevede, inoltre, che **non deve** essere recepito nei valori di bilancio, la **distruzione** di un **impianto** che avviene dopo la data di riferimento del bilancio.

Quindi un **evento catastrofico** avvenuto **successivamente** alla data di **chiusura del bilancio non incide** sulla **valutazione del bene** alla data di chiusura.

La lettura combinata dei due paragrafi richiamati fornisce la base concettuale per rispondere al secondo quesito.

In particolare, le condizioni correnti individuate dal par. 25 fanno riferimento alle condizioni alla data di chiusura del bilancio; in sostanza occorre che nella **determinazione del valore d'uso**, i piani aziendali vengano predisposti dagli amministratori attraverso una **proiezione** dei **flussi finanziari** con riferimento agli elementi valutativi in essere esclusivamente alla **data del bilancio** (nel caso specifico al 31 dicembre 2019). Si conclude evidenziando che l'emergenza sanitaria non rappresenta un indicatore di perdita di valore per i bilanci 2019 e non deve essere considerata nella stima dei flussi finanziari futuri per la stima del valore d'uso. Tuttavia, essendo un fatto particolarmente rilevante ed intervenuto dopo la chiusura dell'esercizio, ma prima della pubblicazione del bilancio, occorre darne notizia nella **nota integrativa 2019**.

Finanziamenti

Dal MEF

Sospensione dei mutui: disponibile la nuova modulistica

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato la nuova modulistica per presentare la domanda di sospensione del mutuo tramite l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Con la conversione in legge del decreto "Cura Italia", sono ammessi alla sospensione mutui di importo fino a 400.000 mila euro (la soglia precedente era 250.000 euro) nonché i mutui concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l'acquisto dei mutui prima casa, gestito da CONSAP spa.

Con un comunicato stampa del 30 aprile 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze informa che è stata pubblicata la **nuova modulistica** per presentare la **domanda di sospensione del mutuo** tramite l'accesso al **Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa**.

Come noto il decreto attuativo dell'art. 54 del DL "Cura Italia" integra la disciplina del cosiddetto **fondo Gasparrini**, che prevede il diritto, per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa che siano nelle **situazioni di temporanea difficoltà** previste dal regolamento, di beneficiare della **sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi**.

Con la conversione in legge del decreto "Cura Italia" (legge 27/2020), sono ammessi alla sospensione mutui di importo **fino a 400.000 mila euro** (la soglia precedente era 250.000 euro) nonché i mutui concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l'acquisto dei mutui prima casa, gestito da CONSAP spa.

E' utile ricordare che possono richiedere la sospensione:

- i lavoratori dipendenti che abbiano subito una riduzione o sospensione dell'orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni;
- i lavoratori subordinati e parasubordinati che hanno perso il lavoro;
- i lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019.

Possono inoltre beneficiare della sospensione chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l'ammortamento sia ripreso da 3 mesi). Per accedere al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

La banca che ha concesso il mutuo, a seguito della

presentazione della documentazione necessaria, dovrà procedere alla sospensione del pagamento delle rate relative al finanziamento.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Modulo per accedere al Fondo per la sospensione dei mutui sulla prima casa

Finanziamenti

FNC - CNDCEC

Attività internazionale: il pacchetto europeo di misure destinato alle banche

Nella situazione di grave incertezza economica provocata dalla pandemia COVID-19, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure destinato alle banche, per agevolare l'erogazione di nuovi finanziamenti per possibili 450 miliardi di euro a famiglie e imprese messe a dura prova dall'emergenza. E' questa, una delle misure evidenziate nell'informativa periodica sulle attività internazionali, pubblicata dalla Fondazione e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che riporta l'aggiornamento sulle novità, gli sviluppi e sulle diverse misure adottate dalle istituzioni internazionali per contrastare l'emergenza coronavirus.

La Fondazione Nazionale e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno pubblicato il 30 aprile 2020, l'informativa periodica **"Covid 19: International update n. 6"** per un aggiornamento sulle novità, gli sviluppi e sulle diverse misure adottate dalle istituzioni internazionali per contrastare l'emergenza coronavirus.

Si riassumono di seguito alcune delle principali iniziative a livello europeo.

Commissione Europea

Nella situazione di grave incertezza economica provocata dalla pandemia COVID-19, la Commissione europea ha presentato in questi giorni un pacchetto di **misure destinato alle banche**, per **agevolare l'erogazione di nuovi finanziamenti** per possibili 450 miliardi di euro a famiglie e imprese messe a dura prova dall'emergenza. La Commissione ha inoltre comunicato che avvierà un dialogo con il settore finanziario europeo per esaminare in che modo poter elaborare migliori pratiche a ulteriore sostegno di cittadini e imprese. La risposta dell'UE a questa crisi deve essere

coordinata per evitare la frammentazione nazionale e assicurare parità di condizioni.

Il Consiglio europeo ha approvato l'accordo raggiunto dall'Eurogruppo nella riunione del 9 aprile, su tre importanti reti di sicurezza:

- per emittenti sovrani, tramite uno strumento di sostegno basato sull'esistente linea di credito a condizioni rafforzate attivabile dal Meccanismo europeo di stabilità (MES);
- per imprese private, con l'attivazione del Fondo di garanzia pan-europea della BEI;
- per la tutela dell'occupazione con il Fondo europeo di sostegno a strumenti nazionali per la lotta alla disoccupazione (SURE).

Il Consiglio ha adottato altresì un atto legislativo che modifica le norme **sull'uso dei fondi strutturali dell'UE**, norme che sono alla base della politica di coesione dell'Unione. Tali modifiche consentono agli Stati membri di **riorientare le risorse** verso operazioni connesse alla crisi.

Aiuti di Stato

La Commissione europea ha approvato, nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, un regime italiano di aiuti di Stato **per 100 milioni di euro** a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) nei settori **dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura** nel contesto della pandemia di coronavirus. Il sostegno alle PMI sarà fornito dall'ente pubblico ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) sotto forma di:

- **garanzie di Stato** sui prestiti per gli investimenti e per il capitale di esercizio; oppure
- **sovvenzioni dirette** sotto forma di rinuncia alla commissione applicabile alle garanzie concesse.

Nuove misure Banca Centrale Europea

Il Consiglio direttivo della BCE ha approvato una misura complementare a quella di allentamento dei requisiti di garanzia adottata il 7 aprile che impone di **accettare le attività negoziabili e gli emittenti** che il 7 aprile 2020 presentavano i **requisiti di qualità di credito minima** per essere accettati come garanzie (cioè qualità BBB- per tutte le tipologie di attività, ad eccezione degli ABS - Asset backed securities) nel caso subiscano un declassamento, purché il rating rimanga ad un livello di qualità di credito pari a 5 (CQS5, equivalente a un rating BB) nella scala armonizzata dell'Eurosistema.

Gli scambi commerciali al tempo del COVID-19
L'OCSE ha pubblicato un documento relativo alle **agevolazioni degli scambi commerciali** durante la pandemia da COVID-19 in cui si evidenzia l'importanza

delle azioni volte a favorire il commercio durante la crisi attuale per garantire la **rapida circolazione** di dispositivi medici essenziali, e l'approvvigionamento di cibo e risorse IT. Implementare le riforme dell'accordo per le «Facilitazioni agli scambi» proposto dall'OMC può essere di aiuto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

FNC - CNDCEC, Informativa "Covid 19: International update n. 6", 30/04/2020

Finanziamenti

Dal MISE

Fondo di garanzia: pervenute 56.858 richieste di garanzie

Dal 17 marzo 2020 e fino al 29 aprile 2020 sono 56.858 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia, per un importo finanziato di 4.273.056.468,16 miliardi di euro. Il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale presentano un resoconto dettagliato delle richieste. In relazione alle operazioni di rinegoiazione e/o consolidamento, ammissibili ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità, l'incremento del credito aggiuntivo è stato del 67,1%.

Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale segnalano che le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo **dal 17 marzo 2020** (data di entrata in vigore del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, di seguito "Cura Italia") e **fino al 29 aprile 2020 sono 56.858**, per un importo finanziato di **4.273.056.468,16 miliardi di euro**.

Viene reso inoltre un resoconto dettagliato, infatti di queste domande:

1) **55.067** sono quelle pervenute ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità, e di queste:

- 37.463 operazioni sono riferite a finanziamenti fino a 25mila euro, con percentuale della copertura al 100% per un importo finanziato di 799.416.940,50 milioni di euro;
- 22 operazioni di Riassicurazione con copertura al 100% del Fondo per finanziamenti di durata fino a 72 mesi;
- 208 operazioni di garanzia diretta con copertura al 90% per finanziamenti di durata fino a 72 mesi;
- 9.097 operazioni di garanzia diretta, con percentuale della copertura all'80%;
- 4.807 operazioni di riassicurazione, con percentuale della copertura al 90%;
- 993 di rinegoiazione e/o consolidamento del debito

con credito aggiuntivo di almeno il 10% del debito residuo e con incremento della percentuale di copertura all'80% o al 90%;

- 45 riferite a imprese small mid cap con percentuale di copertura all'80% e al 90%;

- 2.432 con beneficio della sola gratuità della garanzia, che a normativa previgente erano a titolo oneroso;

2) **1.791** sono le domande pervenute ai sensi della **previgente normativa**.

In relazione alle operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento, ammissibili ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità, **l'incremento del credito aggiuntivo è stato del 67,1%**, passando da 111,7 milioni di euro a 186,6 milioni di euro.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Invitalia

Impresa Sicura: al via il rimborso per l'acquisto dei dispositivi di sicurezza

Invitalia comunica l'avvio di "Impresa Sicura", il nuovo bando che punta a sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese di qualunque dimensione, operanti in Italia. Il bando prevede 3 fasi, la prima consiste nell'invio della prenotazione del rimborso delle spese sostenute dalle aziende per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale finalizzati al contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Seguirà la seconda fase con la pubblicazione, sul sito dell'agenzia, dell'elenco in ordine cronologico di arrivo delle imprese ammesse alla presentazione della domanda di rimborso. Infine, la terza fase, che va dalle ore 10.00 del 26 maggio alle ore 17.00 dell'11 giugno 2020, in cui le imprese ammesse potranno compilare ed inviare la domanda.

Invitalia comunica l'avvio di **"Impresa Sicura"**, il nuovo bando che punta a sostenere la **continuità, in sicurezza**, dei processi produttivi delle imprese di qualunque dimensione, operanti in Italia.

Il bando consente di ottenere il **rimborso** delle spese sostenute dalle aziende per **l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale** finalizzati al contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Ambito oggettivo

Le risorse messe a disposizione del bando ammontano a **50 milioni di euro** (fondi Inail, art 43.1 DL Cura

Italia del 17 marzo 2020) e sarà utilizzato per rimborsare l'acquisto di:

- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

L'importo massimo rimborsabile è di **500 euro** per ciascun addetto dell'impresa richiedente e fino a **150mila euro per impresa**.

Richiesta di rimborso

Il bando di Invitalia prevede 3 fasi:

1) Le imprese interessate dovranno inviare la **prenotazione** del rimborso **dall'11 al 18 maggio 2020**, dal lunedì al venerdì, **dalle ore 9.00 alle ore 18.00**, attraverso uno sportello informatico dedicato, raggiungibile dal sito di Invitalia;

2) seguirà la **pubblicazione** dell'elenco, sul sito dell'agenzia, **in ordine cronologico di arrivo**, delle imprese ammesse alla presentazione della domanda di rimborso;

3) la domanda potrà essere **compilata dalle ore 10.00 del 26 maggio alle ore 17.00 dell'11 giugno 2020** sempre attraverso procedura informatica.

I rimborsi saranno effettuati entro il **mese di giugno**.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Dal Mise

Nuova Sabatini: prorogato d'ufficio il termine di realizzazione degli investimenti

Il Ministero dello Sviluppo Economico riconosce al soggetto beneficiario degli incentivi previsti dal bando delle agevolazioni Nuova Sabatini, in virtù della grave, oggettiva e generale situazione di difficoltà del sistema produttivo nazionale, una proroga di 6 mesi del termine di realizzazione degli investimenti e di quelli previsti per la trasmissione al Ministero della connessa documentazione: dichiarazione di ultimazione investimento (DUI) e richiesta unica di erogazione (RU). La proroga di 6 mesi è concessa d'ufficio.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato

la circolare n. 127757 del 29 aprile 2020 con cui ritiene necessario riconoscere, alle imprese beneficiarie delle agevolazioni Nuova Sabatini, in virtù della grave, oggettiva e generale situazione di difficoltà del sistema produttivo nazionale, **una proroga di 6 mesi** del termine di realizzazione degli investimenti e di quelli previsti per la trasmissione al Ministero della connessa documentazione: dichiarazione di ultimazione investimento (DUI) e richiesta unica di erogazione (RU).

Tale proroga è scaturita per effetto dell'emergenza epidemiologia, molte imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni Nuova Sabatini stanno infatti incontrando particolari difficoltà a realizzare, entro il previsto termine di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, gli investimenti pianificati, sia per carenza della necessaria liquidità aziendale, sia per i ritardi nella produzione, consegna e collaudo dei beni ordinati connessi alla chiusura forzata delle aziende fornitrici.

Proroga d'ufficio

La proroga è riconosciuta esclusivamente in relazione alle operazioni agevolate per le quali il predetto periodo di 12 mesi (decorrente dalla data di stipula del contratto di finanziamento) per la realizzazione degli investimenti **include almeno un giorno del periodo di sospensione** compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.

Per le operazioni che si trovano in tali condizioni, la proroga di 6 mesi del termine per la realizzazione dell'investimento e la presentazione al Ministero della DUI e della RU è **concessa d'ufficio**.

Non è, dunque, necessario l'invio di alcuna specifica richiesta al Ministero ai fini dell'ottenimento della proroga. Resta, ovviamente, ferma la **facoltà** delle imprese beneficiarie di ultimare l'investimento prima della proroga in discorso.

Sospensione dei termini amministrativi

La circolare fornisce anche alcuni chiarimenti in merito all'applicazione della richiamata sospensione ex lege ad alcuni termini procedurali previsti nell'ambito della misura agevolativa Nuova Sabatini.

In particolare:

1) in riferimento **alla stipula del contratto di finanziamento**, viene chiarito che:

- per tutti i provvedimenti di concessione dell'agevolazione adottati dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020, la stipula del contratto di finanziamento deve avvenire **entro il 30 giugno 2020**;

- per i provvedimenti di concessione adottati prima del 23 febbraio 2020 e per i quali il termine previsto per la stipula del contratto di finanziamento ricade all'interno

del periodo di sospensione (23 febbraio 2020-15 maggio 2020), la decorrenza di detto termine è **sospesa dal 23 febbraio e riprende dal 16 maggio 2020**;

2) in riferimento alla **dichiarazione Ultimazione Investimento (DUI)**, viene chiarito che se il citato termine ricade nel periodo di sospensione, l'impresa può beneficiare di una **proroga** per un numero di giorni pari a quelli compresi tra la data di avvio del periodo di sospensione ed il termine previsto per la trasmissione. Ad esempio:

- in caso la DUI dovesse essere trasmessa entro il 24 aprile 2020, il nuovo termine per la trasmissione sarà fissato al 16 luglio 2020;

- per le DUI da trasmettere entro il 23 febbraio 2020, il nuovo termine per la trasmissione sarà fissato al 16 maggio 2020;

3) in riferimento alla **richiesta Unica di erogazione (RU)**, se il citato termine ricade nel periodo di sospensione, l'impresa può beneficiare di una proroga per un numero di giorni pari a quelli compresi tra la data di avvio del periodo di sospensione ed il termine previsto per la trasmissione. A titolo esemplificativo, per le RU da trasmettere entro il 15 marzo 2020, il nuovo termine per la trasmissione sarà fissato al 6 giugno 2020.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, circolare n. 127757, 29/04/2020

Impresa

Possibili sviluppi

Covid-19: compliance 231 e adeguati assetti organizzativi a presidio della crisi d'impresa

di Marco Moretti, di Piera Silvestri, di Giampiero Belfiore - Avvocati di Legalitax Studio Legale e Tributario

La crisi in corso, causata dall'emergenza sanitaria ed economica da Coronavirus, potrebbe determinare un aumento dei casi di insolvenza delle imprese e alimentare, almeno potenzialmente, il ricorso a soluzioni illecite, eventualmente volte anche a procrastinare od occultare l'emersione del dissesto, nonché un'indebita richiesta di contributi o agevolazioni pubbliche. In tale contesto, a fronte dell'urgenza di adottare adeguati assetti organizzativi e rafforzare i presidi di controllo interni alle imprese, un ruolo strategico potrà essere svolto dalle regole della compliance 231, in grado di contribuire a presidiare il maggior rischio di condotte illecite. Sarà, inoltre, opportuno aggiornare i modelli organizzativi delle aziende per implementare i flussi informativi necessari agli organismi di vigilanza per intercettare e prevenire i comportamenti poco trasparenti.

L'art. 5 del **decreto Liquidità** (D.L. n. 23/2020) ha rinviato al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del **Codice della crisi di impresa** (originariamente prevista per il 15 agosto 2020). La ratio di tale provvedimento, come si legge proprio nella Relazione Illustrativa al suddetto decreto, è stata riscontrata, tra l'altro, nella difficoltà di conciliare il sistema delle misure di allerta (quali misure volte a provocare l'emersione anticipata della crisi delle imprese ma in un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche) e la situazione "emergenziale" e di shock provocata dal **lockdown**, in cui pressoché l'intero tessuto economico risulterà colpito da una forma di crisi.

Inoltre, all'art. 10, in un'ottica di contenimento nel breve periodo delle conseguenze dell'emergenza sanitaria in corso, è stata disposta l'**improcedibilità** fino al 30 giugno 2020 delle **istanze di fallimento**, così come delle istanze di ammissione alla liquidazione coatta amministrativa e alla amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Dal 1° luglio 2020 le imprese torneranno quindi ad essere regolarmente fallibili secondo l'attuale normativa sulle procedure concorsuali (la Legge Fallimentare di cui al R.D. n. 267/1942) e dovranno, pertanto, attendere ancora più di un anno per poter accedere a tutto quell'impianto di tutele previsto dalla riforma.

Leggi anche [Crisi d'impresa: le 3 soluzioni per garantire la continuità aziendale](#)

Possibili sviluppi

È piuttosto prevedibile che, proprio in questo arco di tempo, il numero di **imprese a rischio insolvenza** sia destinato drammaticamente ad aumentare per effetto delle restrizioni che hanno interessato ogni aspetto della vita quotidiana su scala mondiale e che stanno generando un effetto domino sull'economia senza

precedenti.

È altresì possibile che, sempre in conseguenza di tale situazione, il rischio che, all'interno del contesto aziendale, possano essere assunti **comportamenti meno trasparenti** (ed in alcuni casi integranti inadempienze contrattuali o addirittura illeciti) tesi, per esempio, a procrastinare e occultare l'emersione del dissesto. Lo scenario che si prospetta potrebbe in tal modo incrementare alcune fattispecie di **reati d'impresa**, tra cui quelli di false comunicazioni sociali e/o i reati tributari (da poco rilevanti anche ai fini della responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001).

Tenuto peraltro conto del fatto che non sono previste deroghe o esimenti per i casi in cui l'insolvenza (e men che meno l'illecito), sia dipesa esclusivamente dalla crisi in corso, risulta allora strategico per le imprese mettere in campo sin d'ora comportamenti virtuosi finalizzati a **rafforzare** quegli **adeguati assetti organizzativi** interni che la legge già impone di avere.

Ricorso ai principi sulla crisi di impresa

In tale contesto taluni principi (alcuni in parte anche già in vigore) espressi dal Codice della crisi di impresa potrebbero tornare utili e supportare in questa fase l'imprenditore, fornendo a quest'ultimo gli strumenti necessari per affrontare la crisi e comunque il post emergenza Covid in modo virtuoso. In effetti, il legislatore della riforma, con le misure introdotte, ha nella sostanza manifestato l'esigenza che le imprese italiane, e soprattutto le piccole e medie imprese, proprio al fine di prevenire e gestire per tempo la crisi, adottino sistemi evoluti di governance.

In particolare il Codice della crisi di impresa, già da un anno entrato in vigore per singole parti, al secondo comma dell'art. 2086 c.c., ha esteso ad ogni imprenditore che operi in forma societaria o collettiva,

l'obbligo (già previsto per le S.p.A.) di predisposizione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili **adequati** alla natura e alle **dimensioni dell'impresa** "anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale", introducendo l'obbligo "di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

Gli adeguati assetti organizzativi diventano quindi canone guida del **governo societario** e rispetto ad essi la compliance di cui al D.Lgs. n. 231/2001 assumerà un ruolo privilegiato. Particolare attenzione, pertanto, dovrà essere posta ai **modelli di organizzazione, gestione e controllo**, i quali dovranno necessariamente contenere adeguati protocolli in grado di consentire il rispetto della suddetta previsione e quindi l'istituzione da parte dell'imprenditore degli adeguati assetti organizzativi interni previsti dal diritto societario.

A tale riguardo, risulta auspicabile che le società sin da ora (anche al fine di prevenire i possibili rischi connessi a crisi aziendali) implementino i controlli già esistenti nei propri modelli (con un parallelo incremento della vigilanza e della sensibilità degli organismi di vigilanza verso tali temi): appare difatti preminente che l'apparato organizzativo delle imprese sia improntato nel senso di una **costante verifica**, da parte dell'organo amministrativo (al quale peraltro è stata riconosciuta l'esclusiva nella gestione sociale), dell'adeguatezza dell'assetto amministrativo, dell'**equilibrio economico e finanziario** nonché l'andamento della gestione (come richiesto dal Codice della crisi), così da intercettare e far emergere, anche in assenza dei sistemi di allerta oggetto della proroga legislativa sopra menzionata, situazioni di crisi e quindi porre un presidio a che, in assenza di tale emersione e rilievo, nell'impresa possano essere assunte condotte dissimulatorie integranti un reato presupposto.

Ruolo dell'organismo di vigilanza

L'organismo di vigilanza sarà quindi probabilmente e parallelamente chiamato ad una particolare e scrupolosa attività di verifica e di presidio sia in merito alla esistenza di sistemi in grado di rilevare tempestivamente stati di crisi sia in merito al rischio, in una situazione di possibile crisi, di compimento di condotte finalizzate a "celare" la medesima crisi se non addirittura l'insolvenza, quali, per esempio, oltre alla già citata **falsificazione di bilanci** ed agli **illeciti tributari**, una indebita richiesta di contributi o agevolazioni pubbliche o un indebito utilizzo delle stesse.

Sarà dunque opportuno che gli stessi modelli organizzativi rivedano e nel caso implementino adeguati flussi informativi - da un lato - tra l'organo amministrativo e tra l'organo di controllo (al quale peraltro è assegnato nel Codice della Crisi il compito di verificare che l'organo amministrativo valuti quanto sopra previsto e di segnalare immediatamente a quest'ultimo l'esistenza di fondati indizi della crisi) e - da un altro lato - tra il medesimo organo di controllo e l'organismo di vigilanza.

Considerazioni conclusive

In conclusione, in un contesto come quello attuale, in cui è presumibile che una **molteplicità di imprese** sarà interessata da situazioni di **tensione finanziaria**, nonché in previsione della futura entrata in vigore (come detto a partire dal 1° settembre 2021) dei nuovi meccanismi di allerta (e dei connessi nuovi obblighi in capo agli organi di controllo societario), risulta ancor più importante che gli enti implementino i (o, ove non già adottati, procedano con l'approvazione) **modelli organizzativi** in grado di contribuire al rispetto di un idoneo assetto organizzativo interno e a presidiare il maggior rischio di condotte illecite in un contesto quale quello che si prospetta, come sopra rappresentato.

Impresa

Approvato lo scostamento di bilancio

DEF e Fase 2: le previsioni del Governo per uscire dall'emergenza Covid-19

di Giuseppe Rocco - Esperto Economico

Giorni intensi per l'attività di Governo, alle prese con importanti decisioni e annunci sul futuro del Paese. Nella mattina del 30 aprile arriva il via libera al Documento di Economia e Finanza - DEF, mentre il Presidente Giuseppe Conte, durante la sua informativa al Parlamento, mette nero su bianco quali saranno le prossime mosse dell'Esecutivo per la Fase 2. Arriva, quindi, l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento per il 2020, di 55 miliardi di euro, a sostegno di imprese e famiglie già avviato con i decreti Cura Italia e Liquidità per aiutare la ripresa dell'economia nazionale. In merito alle misure che accompagneranno la ripresa delle attività produttive sono previste azioni per il sostegno al lavoro e al reddito, come la cassa integrazione, per il turismo, comparto particolarmente esposto alla crisi, nonché un intervento complessivo per il potenziamento delle detrazioni fiscali a favore dell'edilizia.

Dopo l'approvazione da parte della **Camera** nella serata del 29 aprile arriva anche il via libera da parte del **Senato** nella mattina del 30 aprile al **Documento di Economia e Finanza** (era richiesta la maggioranza semplice) e alla richiesta del Governo di autorizzazione a modificare il profilo di finanza pubblica (era necessaria la maggioranza assoluta) per contrastare le ripercussioni economiche causate dal **Covid-19** sul sistema sociale e sul tessuto produttivo.

Vi è così la autorizzazione al ricorso all'indebitamento, per cui il Ministro Gualtieri aveva auspicato in Parlamento che fosse sostenuto da un "largo sostegno" considerandone la dimensione "molto rilevante, per l'anno 2020 di 55 miliardi di euro, 24,85 miliardi di euro nel 2021, 32,75 miliardi di euro nel 2022, 33,05 miliardi nel 2023, 33,15 miliardi di euro nel 2024, 33,25 miliardi di euro dal 2025 al 2031 e 29,2 miliardi dal 2032.

La cifra è imponente, ha proseguito il Ministro, per irrobustire il necessario **sostegno economico** alle **famiglie** e alle **imprese** già avviato con i precedenti provvedimenti e per aiutare la ripresa dell'economia. L'ISTAT ha appena diffuso le stime del Pil nel primo trimestre del 2020 diminuito del 4,7 per cento rispetto al trimestre precedente e del 4,8 in termini tendenziali; secondo l'Istituto centrale di statistica la flessione del Pil è di un'entità mai registrata dall'inizio del periodo di osservazione dell'attuale serie storica che ha inizio nel primo trimestre del 1995.

Sempre nella mattina del 30 aprile il Presidente del Consiglio, **Giuseppe Conte**, intervenendo per la informativa alla Camera, ha illustrato poi quali saranno le prossime mosse economiche del Governo per ripartire al meglio l'economia italiana senza battute di arresto in futuro.

Leggi anche:

- Decreto Aprile. Come sarà la nuova cassa integrazione

- App "Immun": via libera al decreto legge sulle modalità di tracciamento dei contagi

- Coronavirus e Fase 2. Ripartiamo, senza fretta. Con quali regole?

Risoluzione di maggioranza

La risoluzione di maggioranza approvata impegna il Governo a monitorare costantemente la situazione di emergenza epidemiologica a seguito della **graduale riapertura** delle **attività produttive** e dell'attenuazione delle misure di distanziamento sociale al fine di mantenere in equilibrio le esigenze di tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, di assistenza alle persone e di riapertura delle scuole di ogni ordine e grado e delle università con quelle di riavvio di tutte le attività produttive e di mobilità delle persone.

Dal punto di vista economico l'Esecutivo è impegnato a perseguire una politica di attenta ed efficace transizione tra la fase di emergenza e la fase di ripresa dello sviluppo anche utilizzando gli strumenti appropriati tra quelli resi disponibili dalle istituzioni europee, in modo da assicurare una **risposta adeguata** alla **gravità della crisi** in atto, migliorare le prospettive di crescita e garantire la **sostenibilità della finanza pubblica**.

Occorre incrementare le risorse a sostegno della ripresa economica e produttiva, anche attraverso iniziative per il recupero della competitività sui mercati internazionali, ivi compresi interventi per la **capitalizzazione delle imprese** e favorendo la introduzione di tecnologie innovative. Si sollecita poi un articolato **piano nazionale di riforme** che, tra le altre misure, preveda la semplificazione delle procedure amministrative poste a carico delle imprese e dei cittadini, insieme a una riforma del sistema fiscale, improntata alla semplificazione, all'equità, alla **riduzione del carico fiscale** sulla produzione e il lavoro e alla tutela ambientale tramite incentivi, nonché ad un più efficace contrasto

dell'evasione fiscale e la revisione e la riqualificazione della spesa pubblica. Si sollecita, poi, il rafforzamento delle misure a sostegno delle famiglie.

Il quadro economico delineato dal DEF

Il DEF 2020 espone l'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2019 e le **previsioni tendenziali** per **2020** e **2021**, che riflettono i segnali di pieno impatto dello shock rappresentato dal Covid-19 sull'economia italiana.

In merito alle previsioni, il Governo segnala che, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea, le previsioni presentate nel DEF si limitano al biennio 2020-2021, anziché spingersi fino al 2023. Il repentino aumento dei contagi da Covid 19 intorno al 20 febbraio ha drasticamente cambiato il quadro macroeconomico, si sottolinea.

Le misure di contenimento e controllo dell'epidemia adottate a marzo hanno impattato in modo via via più marcato sull'attività economica, a causa della **chiusura** degli **esercizi commerciali non essenziali** e di molti **stabilimenti**, nonché delle misure di distanziamento sociale.

Nel complesso, in considerazione della **caduta della produzione** e dei **consumi** già registrata e delle difficili prospettive di breve termine, il DEF stima che l'economia registrerà una complessiva caduta del PIL reale nel 2020 di **8 punti percentuali** in termini grezzi.

La contrazione del PIL nel 2020 viene spiegata per circa un terzo dalla caduta del commercio internazionale di beni e servizi e per la rimanente parte dalle politiche di distanziamento sociale e dai cambiamenti nei comportamenti dei consumatori a livello nazionale. Nel DEF si prospetta, dunque, una revisione al ribasso di 8,6 punti percentuali della previsione di crescita del PIL per il 2020, rispetto a quanto previsto nella NADEF del settembre scorso, da un aumento dello 0,6 per cento ad una contrazione dell'8 per cento.

Per il **2021** si prospetta un **recupero del PIL** reale pari a +4,7 per cento. La nuova previsione sconta una caduta del PIL di oltre il 15 per cento nel primo semestre e l'ipotesi di un successivo rimbalzo nella seconda metà dell'anno. Per quel che riguarda il **tasso di disoccupazione** se ne prefigura un peggioramento nel 2020 all'11,6 per cento, con recupero parziale all'11,0 per cento nel 2021.

Particolarmente eloquenti le considerazioni espresse poi dalla **Banca d'Italia** nella Audizione parlamentare sul DEF in cui ha sottolineato come l'incertezza circa la durata dell'epidemia rende estremamente difficile la quantificazione delle sue conseguenze economiche, ma tutti gli scenari indicano ripercussioni molto forti, che si estenderanno oltre il breve periodo; questa

incertezza può pesare in maniera prolungata sugli investimenti e sui consumi.

Viene ancora evidenziato come la ripresa a 'V', con un forte recupero dopo il crollo sugli stessi livelli pre crisi, non c'è nel profilo del DEF o negli scenari di via Nazionale. In nessuno scenario il livello del Pil torna a livelli precedenti, siamo già nella fase di pensare a un andamento se non a 'L', forse a 'U'.

I tempi del recupero dipenderanno in primo luogo dall'evoluzione del contagio, ma un **ruolo essenziale** avrà l'efficacia delle **politiche di sostegno**. Nell'affrontare l'emergenza e le sue implicazioni economiche e finanziarie, l'azione del Governo presentata nel DEF, prosegue Bankitalia, si muove lungo priorità largamente condivise, anche in sede internazionale: garantire le risorse necessarie agli interventi di contenimento dell'epidemia e alla risposta del sistema sanitario, sostenere i redditi e le famiglie, mettere le imprese in condizione di superare le difficoltà.

Le misure fin qui adottate appaiono appropriate nell'entità e nel disegno alla fase dell'epidemia in cui sono state varate; stanno contribuendo a contrastare le ripercussioni sulle famiglie e a evitare una crisi di liquidità delle imprese che avrebbe avuto conseguenze assai gravi. Passata l'emergenza, l'azione pubblica sarà necessaria anche per assicurare il rilancio dell'economia.

Impatto sulla finanza pubblica

Per quel che riguarda la finanza pubblica la caduta del prodotto e il più elevato fabbisogno si riflettono nel DEF sul rapporto tra il debito e il PIL, che nelle previsioni del DEF aumenta di oltre 20 punti percentuali quest'anno, raggiungendo il 155,7 per cento.

Nel 2021 il peso del debito diminuirebbe di 3 punti percentuali portandosi al 152,7 per cento. Tra i nuovi interventi figura in maniera particolare la **disattivazione** completa delle **clausole di salvaguardia** (incremento delle aliquote IVA e delle accise) per il 2021 e gli anni successivi. Come ha sottolineato l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), data la consuetudine, in ciascuna sessione di bilancio, di disattivare in disavanzo le clausole nel primo anno di programmazione, una impostazione che non incorpora le maggiori entrate future appare più trasparente e credibile rispetto a un quadro che le comprende ma è accompagnato dall'impegno politico a eliminarle.

Come ha detto il Ministro alla Camera la politica di bilancio sarà espansiva sia nel 2020 che nel 2021. Negli anni successivi dovremo **ridurre** il deficit e il **rapporto debito/Pil** senza la necessità di imporre misure "lacrime e sangue". Si può continuare a lavorare per far crescere il gettito fiscale a parità di aliquote attraverso

una seria politica di contrasto all'evasione supportata da innovazione, organizzazione e risorse umane qualificanti, ha proseguito Gualtieri. Sempre l'UPB rimarca poi come al termine del periodo di emergenza eccezionale, la politica di bilancio italiana si confronterà con una situazione dei conti gravata dagli interventi straordinari varati e dal crollo delle entrate dovuto alla crisi economica, in un quadro futuro non più schermato dalla presenza delle clausole.

L'azione di bilancio in questo quadro peggiore ma più trasparente dovrà operare scelte di priorità per garantire la graduale ricostituzione di un avanzo primario che consenta di ridurre nel tempo il debito, seppure in un ambito di stabilizzazione dell'economia, anche coerentemente con il quadro di regole di bilancio nazionali ed europee.

La Banca d'Italia condivide poi la valutazione espressa nel DEF, secondo cui l'economia avrà bisogno di un adeguato **periodo di sostegno e rilancio**, durante il quale politiche di bilancio restrittive sarebbero controproducenti; allo stesso tempo, come sottolinea il DEF, non va trascurata l'elaborazione di una strategia di lungo periodo dalla quale dipende anche la riduzione del rapporto tra debito pubblico e PIL.

La sostenibilità del debito non è alterata da uno shock temporaneo, anche di ampia portata, in presenza di una strategia credibile per i conti pubblici e per la crescita dell'economia, che garantisca nel medio termine un'evoluzione favorevole del differenziale tra la dinamica del prodotto e l'onere medio del debito. Questo richiederà il contributo di tutte le politiche economiche e di tutte le componenti dell'economia.

Prossime mosse del Governo per la Fase 2

Il Premier Giuseppe Conte ha sottolineato che dal

punto di vista sanitario le scelte del Governo sono assunte in un costante confronto con il Comitato tecnico scientifico in maniera tale che sia possibile, con questo metodo, far ripartire al meglio la nostra economia senza battute di arresto in futuro.

Un approccio non graduale e incauto, ha proseguito, porterebbe ad una recrudescenza del contagio con forti conseguenze economiche.

A tal proposito ha ricordato come nel DEF sono previsti anche scenari peggiori con il rischio di una persistenza del virus e questo porterebbe a una contrazione del Pil fino a -10,4%. Numeri che danno la misura della gravità dello scenario, ha proseguito il Premier.

Per quel che riguarda le prossime mosse economiche ha evidenziato come il primo decreto legge sulle misure economiche (c.d. decreto Aprile) riprenderà tutti i provvedimenti del **Cura Italia**, li prolungherà e rafforzerà (sono stati citati i **25 miliardi** come misure di **sostegno al lavoro** e sostegno al reddito come **cassa integrazione**, indennizzi per colf e badanti).

Il computo delle misure per le imprese nel prossimo decreto sarà di 15 miliardi, ha sottolineato il Premier, anticipando un **sostegno per il turismo**, comparto particolarmente esposto, sia per le imprese turistiche che per le famiglie sotto alcune soglie di reddito con un bonus da spendere nelle strutture ricettive del Paese.

Sempre in ambito settoriale si intende recuperare un intervento di complessivo **potenziamento di detrazioni fiscali** a favore dell'**edilizia** e della sostenibilità e si vogliono introdurre iter autorizzativi semplificati per un campione di opere strategiche opportunamente selezionate per riavviare il circuito degli investimenti. Specifica attenzione dovrà essere dedicata poi al tema della disabilità, anche dal punto di vista economico.

Impresa

Rapporto trimestrale

Start up innovative: presentati i dati al 31 marzo 2020

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la 15ª edizione del Rapporto trimestrale, elaborata in collaborazione con Unioncamere e InfoCamere. Al 31 marzo 2020 sono 2.942 le startup innovative avviate grazie a una modalità di costituzione digitale e gratuita, una crescita di 215 unità rispetto al dato registrato alla passata rilevazione (fine dicembre 2019). Il Rapporto si concentra su due aspetti di particolare interesse: il tasso d'adozione della modalità online sul totale delle imprese di nuova costituzione, la durata media delle pratiche.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la 15ª edizione del Rapporto trimestrale elaborata in collaborazione con Unioncamere e InfoCamere. Al 31 marzo 2020 sono **2.942 le startup innovative** avviate grazie a una modalità di costituzione digitale e gratuita, una crescita di 215 unità rispetto al dato registrato alla passata rilevazione (fine dicembre 2019).

Gli imprenditori innovativi italiani possono costituire la propria startup secondo una modalità interamente **digitalizzata**, con il supporto tecnico della propria Camera di Commercio (CCIAA) o in totale autonomia. L'esenzione dall'atto notarile consente un **risparmio medio** sui costi d'avvio stimato in circa 2mila euro.

Il Rapporto si concentra su due aspetti di particolare interesse:

- il **tasso d'adozione** della modalità online sul totale delle imprese di nuova costituzione,
- la **durata media** delle pratiche.

Modalità on line

La modalità di costituzione in modalità online è stata scelta da circa un terzo delle startup innovative costituite in Italia nell'ultimo anno, in lieve ribasso nel primo trimestre 2020 (32,7%, rispetto al 35,8% degli ultimi 12 mesi).

La variabilità territoriale è molto elevata, con notevoli scostamenti rispetto al dato nazionale. Paradigmatico il caso della Basilicata, della Sardegna e della Calabria, in cui più del 50% delle startup innovative ha optato per la modalità online. Compagno invece nella parte bassa della graduatoria Piemonte, Marche, Umbria, Emilia-Romagna e Valle d'Aosta.

Durata delle pratiche

Un altro indicatore per cui si riscontrano variazioni significative a livello territoriale è il tempo medio

d'attesa tra la costituzione e l'iscrizione dell'azienda nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle startup innovative.

Tale fase richiede una **verifica dei requisiti** da parte della CCIAA competente.

In media una startup innovativa costituita online attende poco più di **un mese** per ottenere l'iscrizione nella sezione speciale, mentre nell'ultimo anno i tempi di attesa medi si **sono ridotti a circa 25 giorni**.

La nuova modalità è diffusa sull'intero territorio nazionale, con una forte presenza in tre regioni che ospitano insieme quasi il 50% delle startup costituite online, precisamente:

- Lombardia (27,4%),
- Lazio (11%),
- Veneto (10,8%).

Milano si conferma il principale polo per le startup innovative italiane, rappresentando da sola il 17,1% di tutte le aziende create digitalmente.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

MISE - Unioncamere - Infocamere, La nuova modalità di costituzione delle startup innovative, 30/04/2020

Impresa

CNDCEC e FNC

Amministratori privi di delega: l'analisi dei compiti e delle responsabilità

Le funzioni dell'amministratore senza deleghe, in assenza di specifici requisiti di professionalità previsti dalla legge e fatti salvi ancora i casi in cui sia lo statuto societario a prevederli, richiedono comunque una conoscenza adeguata delle attività svolte nello specifico dalla società e, più in generale, un'adeguata professionalità funzionale al corretto svolgimento dell'incarico previsto. Lo hanno evidenziato il CNDCEC e la Fondazione nazionale dei commercialisti, che hanno analizzato in un nuovo documento i compiti e le responsabilità degli amministratori privi di delega.

Il 30 aprile 2020 il CNDCEC ha pubblicato un documento insieme alla Fondazione Nazionale dei Commercialisti dal titolo i "Compiti e responsabilità degli **amministratori privi di delega**".

Il tema è oggi di interesse grazie alle modifiche apportate al testo dell'art. 2086 c.c. introdotte dal d.lgs. n. 14 del 2019, recante il **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**.

Il documento individua le novità che andranno a condizionare l'attività degli **amministratori** quando il Codice della crisi sarà vigente ed è importante poiché focalizza sui rapporti e sulle dinamiche interorganiche tra **organi delegati** e **amministratori privi di deleghe** di s.p.a. non quotate e non soggette a un regime di vigilanza, ma anche di altri tipi societari.

Nello specifico, il modello di **governance** di riferimento è quello tradizionale basato sulla compresenza del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, ovvero del sindaco unico di s.r.l.

Con riferimento al **Coronavirus**, le conseguenze dell'epidemia hanno, ed avranno, ripercussioni non prevedibili *ex ante* nel settore economico e coinvolgeranno necessariamente gli organi della corporate **governance** societaria ad ogni livello, ognuno nell'ambito della propria competenza a partire proprio dagli organi amministrativi sia individuali che collettivi, e quindi anche gli amministratori privi di delega.

Il documento è suddiviso in **quattro capitoli**:

-nel primo si fa riferimento al ruolo degli amministratori **privi di deleghe** nel CdA. La struttura dell'organo amministrativo è uno degli elementi alla luce dei quali valutare gli **assetti amministrativi** della società. La dimensione ottimale del CdA deve essere determinata secondo un principio di **proporzionalità** che consenta di adattare il numero dei componenti alla realtà, alle esigenze, al settore e alla distribuzione delle partecipazioni della società. Un'adeguata composizione qualitativa e un'adeguata composizione quantitativa del CdA. Agli amministratori, anche privi di deleghe, l'ordinamento attualmente impone un atteggiamento che risulti improntato a: trasparenza, informazione, iniziativa, intervento e attivazione;

-il secondo riguarda i poteri-doveri degli amministratori privi di deleghe richiamando le prerogative che loro spettano all'interno del CdA, anche in adempimento di **obblighi** a contenuto specifico finalizzati a garantire una corretta gestione della società, e le prerogative che sono loro accordate per tutelare i propri diritti;

-nel terzo capitolo si fa riferimento agli **assetti organizzativi**, amministrativi, contabili adeguati ed i ruoli degli amministratori;

-il quarto riguarda le **responsabilità** degli amministratori privi di deleghe che devono essere indagate in relazione al mutato quadro normativo di riferimento e alla luce dei parametri individuati nell'art. 2392 c.c.

E' evidente quindi che le **funzioni** dell'amministratore senza deleghe, in assenza di specifici requisiti di professionalità previsti dalla legge e fatti salvi ancora

i casi in cui sia lo statuto societario a prevederli, richiedano comunque una conoscenza adeguata delle **attività** svolte nello specifico dalla società e, più in generale, **un'adeguata professionalità** funzionale al corretto svolgimento dell'incarico.

Occorre anche conoscere in maniera adeguata la **normativa** che sovrintende al rito societario dell'impresa collettiva, non potendo esimersi dall'applicazione puntuale della medesima per il rispetto del principio di legalità, interesse primario del mercato e della società civile ed altresì, e non ultimo, con lo scopo di qualificare come soggettiva la propria responsabilità piuttosto che oggettiva.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC-FNC, documento 30/04/2020,

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.